



Domenico Bilotti

(assegnista di ricerca in Diritto Ecclesiastico presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia)

**Considerazioni sul genocidio: ipotesi di comparazione
e conseguenze nella tutela del diritto di libertà religiosa ***

SOMMARIO: 1. Una premessa: le origini del dibattito sul genocidio e la difficile genesi della sua *giuridificazione* - 2. Processi ermeneutici e tentativi espansivi in merito alla nozione di genocidio: rischi e problematiche. Il ruolo dei profili religiosi - 3. Qualificazioni tipologico-effettuali del genocidio. Percorsi e prospettive - 4. Appunti per una casistica giurisdizionale internazionale del genocidio: riscontri formali e casi controversi - 5. Disagevoli profili conclusivi: l'attualità del genocidio e delle sue conseguenze istituzionali nel *cuore* dell'Europa

1 - Una premessa: le origini del dibattito sul genocidio e la difficile genesi della sua *giuridificazione*

Convenzionalmente si fa risalire al giurista Raphael Lemkin l'utilizzo, in termini dogmatico-legali, del lemma "genocidio"¹. È probabile, in realtà, che espressioni consimili fossero già in uso e che le più avvertite sensibilità della scienza giuridica, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, si rendessero conto della necessità operativa di isolare condotte delittuose particolarmente gravi e finalizzate allo sterminio sistematico di determinati gruppi demografici². Lemkin, in particolar modo e precorrendo di alcuni

* Il contributo, sottoposto a valutazione, riproduce il testo, nella versione in lingua italiana e in forma ampliata, dell'intervento tenuto al Sesto Congresso dell'International Network of Genocide Scholars (4-7th July, Marseille University) sul tema "*Genocide and Mass Violence: Diagnosis, Treatment and Recovery?*"

¹ Raphael Lemkin è stato un giurista ebreo-polacco che svolse, però, la parte più riconosciuta e prolifica della sua carriera accademica negli Stati Uniti, in special modo alla fine della Seconda guerra mondiale. L'A. aveva coniato il termine "genocidio" probabilmente da alcuni anni e il tema ritorna anche in lavori monografici e dispense di lezioni; tuttavia, gli scritti più incisivi che denotano il taglio innovativo di Lemkin possono essere ritenuti due brevi pubblicazioni edite e riviste, in sostanza, nell'immediato Dopoguerra. Cfr. **R. LEMKIN**, *Genocide: A Modern Crime*, in *Free World*, IX, 1945, pp. 39-43; **ID.**, *The Crime of Genocide*, in *American Scholar*, XV, 1946, pp. 227-230.

² Voci autorevoli confermano questa prospettazione. Cfr. **B. KIERNAN**, *Serial Colonialism and Genocide in Nineteenth-Century Cambodia*, in A. D. Moses, ed., *Empire, Colony*,



decenni un dibattito poi sviluppatosi in tutta la sua urgenza umanitaria, scriveva a proposito del massacro degli armeni³, compiutosi sul finire della parabola istituzionale dell'impero ottomano (tra il 1915 e il 1916). Sul piano delle dottrine politiche, cioè, Lemkin presentiva che il compimento di atti di genocidio tendesse a realizzarsi o all'instaurazione di un nuovo regime autoritario, o alla conflittuale conclusione di una particolare dominazione o forma di organizzazione degli apparati statuali. Il genocidio degli armeni, sulla cui formale qualificazione internazionalistica vigono ancora contrasti che poco hanno a che vedere con la reale esegesi delle fonti e che più spesso attingono a motivazioni geo-diplomatiche⁴, sicuramente sconvolse le opinioni pubbliche europee che ne vennero portate a conoscenza. Non si trattò, tuttavia, di un movimento di sdegno civile di massa e, al contrario, l'oblio, in parte correlato all'evenienza di nuove guerre nel continente, decretò una precoce eclisse del tema dalla comune percezione collettiva.

Fu all'opposto molto più avvertito lo sterminio ebraico compiutosi negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, soprattutto a opera della Germania nazista - nella quale, tuttavia, assunse dimensioni drammatiche un pregiudizio antiebraico invero non così latente anche in altri Stati europei⁵.

Genocide - Conquest, Occupation and Subaltern Resistance in World History, Berghahn, Oxford-New York, 2008, p. 205 ss. **M. SHAW**, *Genocide and International Relations. Changing Patterns in the Transitions of the Late Modern World*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2013, pp. 73-75.

³ Lemkin studiò, per il vero, ampiamente il fenomeno, non limitandosi solo al caso armeno che particolarmente colpì la sua attenzione. Danno prova di orizzonti ermeneutici più vasti di quelli che si sia soliti attribuirgli **R. LEMKIN**, *Genocide: a Commentary on the Convention*, in *Yale Law Journal*, LVIII, 1949, pp. 1142-1156, nonché il recentemente ripubblicato, pur distante dai prevalenti circuiti accademici, *Soviet Genocide in the Ukraine*, Kashtan Press, Kingston, 2014.

⁴ Sulla perdurante strumentalizzazione di questo episodio storico, vedi **L. RIGAZZI**, *Il genocidio del popolo armeno 1894/1896 - 1915/1918*, in *Confronti - Mensile di Religioni, Politica, Società*, febbraio 2015, che ha il merito di estendere la periodizzazione del massacro armeno, riconducendo all'alveo della definizione di genocidio anche pregressi e meno studiati fenomeni di violenza. Nonostante le fonti internazionalistiche bilaterali possano mostrare un qualche passo in avanti (come il Protocollo d'intesa tra l'Armenia e la Turchia, nel 2009), il governo turco mantiene un atteggiamento rigidamente negazionista, non del tutto smentito nemmeno dai *network* e dalle istituzioni di ricerca che si sono intestati di voler proseguire sulla strada di quel riavvicinamento (cfr. **S. ELANCHENNY**, **N. MARASLIYAN**, *Breaking the Ice: The Role of Civil Society and Media in Turkey-Armenia Relations. An Evaluation of the "Dialogue-Building between Turkey and Armenia" Project*, Global Political Trends Center, Istanbul, 2012).

⁵ **A. WEISS WENDT**, *The Soviet Union and the Gutting of the UN Genocide Convention*, University of Wisconsin Press, Madison-London, 2017, p. 22. **G.K. PIEHLER**, *Foreword*, in



Nonostante l'ormai pressoché unanime condivisione, nella qualificazione dell'olocausto alla stregua di genocidio, è bene in questa sede anticipare una questione non di poco momento, tanto sul piano simbolico, quanto su quello propriamente giurisdizionale. Il Tribunale Militare Internazionale che aprì a Norimberga i primi procedimenti contro gli alti funzionari dello Stato tedesco, già alcuni mesi dopo la resa della Germania⁶, non contestava, nei confronti dei gerarchi sottoposti a giudizio, il crimine di genocidio come fattispecie delittuosa autonoma nei capi di imputazione⁷. La menzione del genocidio risulta negli atti dibattimentali, ma i reati per cui si procedeva erano di ancor più ampia portata semantica e applicativa (crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità)⁸.

Alla conclusione della Seconda guerra mondiale, del resto, l'accordo dell'8 Agosto del 1945 tra gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e l'Unione sovietica concorse a riportare il tema alla giusta attenzione, anche sotto il profilo della definizione tecnica e dell'inquadramento giuridico degli atti di genocidio⁹. Furono inclusi nella *species* dei crimini contro l'umanità, all'interno del *genus* ancor meno netto dei "crimini internazionali". È in principio da accogliere la dottrina che sottolinea alcune incongruenze ricostruttive in questi primi passi verso la regolamentazione sistematica del genocidio¹⁰. Persino in questa fase, però, sono da valorizzare

M.S. BRYANT, *Eyewitness to Genocide. The Operation Reinhard Death Camp Trials 1955-1966*, The University of Tennessee Press, Knoxville, 2014, p. IX.

⁶ Pur talvolta indulgendo in comprensibili considerazioni di natura esistenziale e in ricordi personali, appare particolarmente utile, proprio per segnalare la fluidità del contesto post-bellico, **T. TAYLOR**, *The Anatomy of Nuremberg Trials. A Personal Memoir*, Knopf, New York, 1992.

⁷ Sulla questione ritorna, ad esempio, **P.J. WEINDLING**, *Nazi-Medicine and the Nuremberg Trials. From Medical War Crimes to Informed Consent*, Palgrave-MacMillan, New York-Basingstoke, 2004, pp. 228-229, anche per sottolineare l'impegno personalmente assunto da Lemkin, ai fini del riconoscimento del genocidio quale autonoma (e più grave) ipotesi delittuosa di diritto internazionale.

⁸ Sul contenuto sostanziale delle condotte sanzionate, si tornerà *infra*, in nota e nel testo. Può esser questa la sede per valutare la necessità di rinnovate disposizioni di diritto *speciale* e le inevitabili incertezze applicative che vi furono, nella repressione dei crimini compiuti durante la Seconda guerra mondiale. Si veda, sul punto, l'analisi di **M. FLORES**, *Come si è giunti alla Convenzione sul genocidio*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 3, 2015, pp. 551-570.

⁹ **A. WEISS WENDT**, *The Soviet Union*, cit., p. 23; **G.K. PIEHLER**, *Foreword*, cit., pp. IX-X.

¹⁰ Ne ricostruisce i tratti salienti **M. FINDLAY**, *Enunciating Genocide: Crime, Rights and the Impact of Judicial Intervention*, in D.L. Rothe, J. D. Meemik, T. Ingadottir, eds., *The Realities of International Criminal Justice*, Brill, Leiden, 2013, p. 297 ss.



alcuni spunti che tutt'oggi connotano la comune valutazione di un crimine del genere. Tra essi, può sottolinearsi il suo incardinamento, ad esempio, in quella categoria di condotte delittuose che necessariamente involgono l'intervento di una giurisdizione internazionale, sotto un duplice profilo. In primo luogo, l'introduzione a fini legali del termine "genocidio" evidenzia una componente etica e ideale, riguardante le responsabilità e i rapporti all'interno della comunità degli Stati, per cui violazioni simili devono essere complessivamente e universalmente censurate e condannate. D'altra parte, viene in luce un aspetto più eminentemente pratico: l'ordinamento interno entro cui si realizzano atti di genocidio difficilmente può garantire un equanime ricorso alla giurisdizione, in funzione tanto repressiva quanto preventiva, avverso le condotte incriminate.

Approfondendo considerazioni di questo tenore, l'Assemblea generale delle Nazioni unite il 9 Dicembre del 1948 provvede a tipizzare meglio la fattispecie, considerandone la necessaria sanzionabilità sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, a nulla rilevando il concreto contesto politico-militare come circostanza sufficiente a escludere la generale punibilità della condotta¹¹. Un ulteriore aspetto meritevole di essere considerato, emerso nell'Accordo del 1945 e accolto all'articolo 6 dello Statuto della Corte penale internazionale¹², concerne l'ampia portata materiale degli atti che integrano la nozione di genocidio.

¹¹ Si sofferma molto bene sull'opportunità di non considerare il genocidio commesso in tempo di guerra come una condotta riconducibile a una diversa cornice punitiva C. FOURNET, *The Crime of Destruction and the Law of Genocide*, Ashgate, Aldershot-Burlington, 2007, pp. 39-40.

¹² Può essere questa la sede per confrontare il tenore testuale dell'articolo 2 della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio* del 1948 e dell'articolo 6 del cd. *Statuto di Roma* (il trattato internazionale che istituisce la Corte penale internazionale). I due documenti, pur distanti quasi cinquant'anni l'uno dall'altro (conclusa il 9 dicembre del 1948, come visto, la Convenzione; firmato il 17 luglio del 1998 lo Statuto), non contengono particolari divergenze né dal punto di vista elaborativo-terminologico, né da quello più ampiamente sistematico e propriamente gnoseologico (come si definisce il genocidio? Cosa qualifica una condotta delittuosa, penalmente rilevante perciò per il diritto convenzionale internazionale, "genocidio"?). In merito allo Statuto di Roma, prima di procedere al materiale raffronto lessicale, si può segnalare la relativa negligenza dell'Italia, che, per quanto sia stata sufficientemente solerte nella predisposizione e nell'entrata in vigore dello strumento di ratifica (legge 12 luglio 1999, n. 232), ha poi atteso oltre tredici anni per procedere alle modifiche di diritto interno necessarie all'operatività interordinamentale dello Statuto medesimo (legge 20 dicembre 2012, n. 237).

L'art. 2 della Convenzione, come risultante dall'allegato alla legge di ratifica 11 Marzo 1952, n. 153, così recita: "nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica



Nella trattazione si procederà, perciò, secondo una duplice direttrice. Da un lato, si adotterà, come parametro normativo atto a qualificare le condotte che integrano la nozione di genocidio, la ricordata definizione offerta dalla *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio*, sostanzialmente recepita dallo *Statuto di Roma*. Non si tratta di una definizione normativa univoca ed esclusiva, atteso che la sua implementazione puntuale, anche nelle concrete fattispecie sottoposte alla giurisdizione internazionale e alle diverse discipline attuative di diritto interno¹³, non sempre è sembrata davvero riconducibile a sistema¹⁴.

D'altra parte, si proverà a fornire una elencazione storica di casi di genocidio, dando primaria importanza alle circostanze in cui esso sia stato precipuamente realizzato avverso i *gruppi* religiosi. Si provvederà più incisivamente a sottolineare come la motivazione religiosa abbia inoltre finito per interagire con cause di altra natura, persino in genocidi compiuti

o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro".

Pressoché omologa la descrizione delle condotte tipiche di cui all'art. 6 dello Statuto di Roma: "*ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: a) uccidere membri del gruppo; cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso".*

Nel seguito della trattazione, si farà riferimento in modo unitario alle condotte lesive individuate ai sensi delle lettere a)-e) di entrambi i testi, mirando, peraltro, a esemplificarne le condizioni di invero concreto, e non le eventuali disarmonicità e le occasionali differenziazioni intercorrenti tra i due trattati internazionali. Queste ultime, in realtà, paiono dar corpo a discrepanze modeste, viepiù non del tutto rilevanti ai fini della qualificazione formale del genocidio e della sua censura sostanziale, anche sul piano dogmatico-ricostruttivo oltre che su quello giurisdizionale internazionale.

¹³ Sulla rilevanza di queste oscillazioni applicative, che rischiano di fornire una cornice sanzionatoria diversa a condotte, invece, di identica natura, **J. QUIGLEY**, *The Genocide Convention: An International Law Analysis*, Ashgate, Aldershot-Burlington, 2006, pp. 146-147. Un interessante caso di specie (l'attuazione della Convenzione nell'ordinamento francese, estendendo il ragionamento persino ai mantenuti possedimenti coloniali) viene presentato in **C. FOURNET**, *Genocide and Crimes against Humanity. Misconceptions and Confusion in French Law and Practice*, Hart, Oxford-Portland, 2013, in particular modo p. 51 ss.

¹⁴ Queste problematiche vengono presentate, tra gli altri, in **C. MELONI**, *I nodi della responsabilità per genocidio nel diritto penale internazionale: tra dimensione collettiva e imputazione individuale, precetto internazionale e accertamento nazionale*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 3, 2015, pp. 589-609.



contro gruppi non primariamente connotati, nell'*intent to destroy* dei responsabili del genocidio, da una specifica conformazione religiosa.

In tutti i casi in cui non ci sia stato un procedimento giurisdizionale volto ad accertare l'inveramento delle condotte tipiche, il lemma "genocidio" verrà adottato nel suo senso comune¹⁵, verosimilmente meno preciso di quello del diritto internazionale dei trattati e inevitabilmente contiguo a ipotesi delittuose altre, di difficile configurabilità legale in senso formale (eccidio, sterminio, distruzione di massa, e forme consimili). Questa necessità espositiva, invero ineludibile per i genocidi realizzatisi in epoche storiche remote o in assenza di una specifica giurisdizione di contrasto, ha nella sua forzata indeterminatezza almeno un elemento positivo. Vale a indicare una generale riprovazione, sostanzialmente affermata nella percezione collettiva, nei confronti di condotte distruttive particolarmente efferate, a prescindere dalla loro avvenuta sanzione o dalla loro ancora attuale sanzionabilità. Una storia giuridica del genocidio è ineluttabilmente una storia che accetta il rischio di una forte carenza di effettività, soprattutto (e non solo) per ciò che concerne i profili preventivi del genocidio medesimo¹⁶.

Esso si realizza anche in assenza, ad esempio, di fenomeni omicidiari di massa, ma può inverarsi in una serie sostanzialmente "aperta" di circostanze, che i due richiamati documenti provano analiticamente e non sempre soddisfacentemente a tipizzare. Il genocidio ricorre, allora, non solo quando si proceda all'uccisione dei membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ma anche quando si arrechino violazioni sistematiche e invalidanti all'integrità fisica e mentale dei membri di quel gruppo (ad

¹⁵ Vale, ad esempio, la pena di non ritenere del tutto approssimativa, ai fini meramente espositivi, l'accezione, pur generica e non omologa alle definizioni fornite nei trattati, proposta nella voce omonima del *Dizionario dell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti - Istituto dell'Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani* (ed. online): "grave crimine, di cui possono rendersi colpevoli singoli individui oppure organismi statali, consistente nella metodica distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso, compiuta attraverso lo sterminio degli individui, la dissociazione e dispersione dei gruppi familiari, l'imposizione della sterilizzazione e della prevenzione delle nascite, lo scardinamento di tutte le istituzioni sociali, politiche, religiose, culturali, la distruzione di monumenti storici e di documenti d'archivio, ecc."

¹⁶ In realtà da tempo questo *lack of effectiveness* è criticamente rielaborato come limite che ci si adopera il più possibile per ridurre, non potendo del tutto essere eliminato nella predisposizione degli strumenti di attuazione, i quali sono sempre perfettibili tanto sul piano dogmatico quanto nell'applicazione sostanziale. Il predetto ragionamento veniva in questi termini riferito già in G. ULFSTEIN, T. MARAHUN, A. ZIMMERMAN, *Introduction*, nel volume collezionato dai medesimi AA., *Making Treaties Work. Human Rights, Environment and Arms Control*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 3-5.



esempio: mutilazioni, marchiature, forme di isolamento e assoggettamento psicologici¹⁷). Anche la sottomissione del gruppo, finalizzata al suo annientamento totale o parziale, integra la fattispecie tipica, unitamente alle politiche forzate di controllo delle nascite (attraverso la disciplina degli impedimenti matrimoniali, le interruzioni di gravidanza obbligatorie, le sterilizzazioni¹⁸) e al trasferimento coattivo di minori da un gruppo all'altro.

Sembra prevalere un'accezione perlopiù biologica del genocidio, ma nella mentalità giuridica del tempo questa prospettiva appare sostanzialmente inevitabile. Anzi, in ragione dell'epoca storica, va espressamente rivalorizzata l'intenzione di non limitare la punibilità del genocidio ai diretti fenomeni di distruzione fisica, ma di estenderla anche a quelle misure che mirano a realizzare la soppressione del gruppo (nazionale, etnico, razziale e religioso) nel passaggio tra una generazione e l'altra. Le politiche di controllo delle nascite, il divieto di matrimoni all'interno o all'esterno del gruppo sottoposto a tali disposizioni restrittive e la sottrazione dei minori¹⁹ in esso generati integrano ipotesi di genocidio probabilmente meno impattanti dal punto di vista sostanziale e forse meno

¹⁷ Questa casistica è ben riferita da **A. JANSEN**, *Anti-genocide Activists and the Responsibility to Protect*, Routledge, London-New York, 2017, p. 106. È bene chiarire che il ricorso a forme rituali di mutilazione non sempre avviene nella cornice fattuale di un genocidio, potendo, al contrario, promanare da circoscritti e malintesi usi rituali (per un caso specifico, manifestatosi in forme ancora tenui nell'ordinamento italiano, vedi ad esempio **F. BASILE**, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c. p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 24 del 2013).

¹⁸ Fenomeni del genere, oltre che meritare specifica sanzione nel diritto pubblico secolare, inevitabilmente sollecitano il diffuso sdegno delle dottrine confessionali che tendono a ricostruire e a riaffermare il bene della vita come promanazione diretta del Creatore. Stando a fonti del dibattito teologico-canonico, **B. MADDOX**, *La dottrina diabolica. Il controllo delle nascite secondo Wojtyla*, Elèuthera, Milano, 1992. Come si vede, l'ipotesi della denatalità all'interno dei gruppi sottoposti ad atti di genocidio è completamente diversa dalla circostanza in cui, nella condivisa partecipazione della coppia agli atti riproduttivi, i coniugi scegliessero di accostarsi alla procreatività con personale e graduale convincimento (sulla genesi di questo dibattito, in ambito canonistico, cfr. **P. COLELLA**, **F. TORTORELLI**, *Opinioni degli episcopati sulla Enciclica "Humanae Vitae"*, in *il Tetto*, nn. 29-30, 1968, pp. 27-36; per ricadute sostanziali, più vicine ai giorni nostri, **P. THYMA**, *Doppio metodo di controllo. Per una paternità e maternità responsabile*, Città Nuova, Roma, 2003).

¹⁹ Profili teorico-generalmente sulla tutela minorile, anche quanto all'esercizio del diritto di libertà religiosa, benché in circostanze ben meno cruente di quelle prospettate nel testo, in **G. CAROBENE**, *Affidamento condiviso, multireligiosità ed educazione religiosa dei minori*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 26 del 2013, pp. 1-2; **M. LO GIACCO**, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, nella medesima *Rivista*, febbraio 2007, pp. 2-3.



cruento nella percezione pubblica. Cionondimeno, concorrono a realizzare l'effetto tipico della progressiva dispersione del gruppo destinatario di quelle previsioni afflittive.

Si è molto discusso sull'esaustività di questo paradigma, anche per quanto riguarda lo specifico fenomeno dei genocidi compiuti a danno di gruppi etnico-religiosi o, segnatamente, religiosi.

Lo stesso Raphael Lemkin, che pure si interessò della violenta soppressione degli armeni, era un ebreo polacco, che aveva adeguatamente presenti i diversi modelli di totalitarismo operanti nella realtà giuridica europea della prima metà del Novecento²⁰. È probabile, come pure taluni hanno riconosciuto²¹, che Lemkin non si riferisse al genocidio in termini meramente biologici, ma considerasse espressivi del medesimo disegno criminoso anche quei comportamenti istituzionali indirizzati alla soppressione delle tradizioni culturali, legali e consuetudinarie del gruppo attaccato e sottomesso. Ed è in fondo giustificata questa interpretazione estensiva dell'opera del Lemkin nel momento in cui si riconosce che effettivamente il genocidio mette contemporaneamente in mostra, nel suo concreto realizzarsi, pratiche di coazione fisica e forme di rimozione culturale. È difficile però stabilire quale dei due fenomeni causi l'altro, se cioè la sistematica svalutazione di un gruppo favorisca le condizioni del suo sterminio o se proprio quella violenta soppressione miri, in subordine, a realizzare una rimozione anche ideale e culturale del gruppo che subisce l'eccidio.

È più prudente e forse più corretto sottolineare come queste due manifestazioni pratiche del genocidio (l'annientamento fisico e la pretesa di indegnità delle vittime) siano compresenti nella storia dell'istituto. In un'ottica meramente positiva, la tipizzazione delle condotte materiali finalizzate alla soppressione della vita, o alla mancata riproduzione biologica del gruppo, appare almeno *prima facie* più agevole. Pensare di riuscire a disciplinare analiticamente le circostanze in cui il genocidio

²⁰ Questo dato è accolto persino nelle fonti contemporanee all'opera dell'A. Cfr. **A. WEINKE**, "Transitional Justice" and National "Mastering of the Past": Criminal Justice and Liberalization Process in West Germany after 1945, in L. Israel, G. Mouralis, eds., in collaboration with V. Galimi, B. E. Williams, *Dealing with Wars and Dictatorships. Legal Concepts and Categories in Action*, Asser Press, The Hague, 2013, p. 115, saggio nel quale non ci si riferisce tuttavia al parimenti importante (e assai più datato) contributo di **SCHUMAN**, *The Nazi Dictatorship: a Study in Social Pathology and the Politics of Fascism*, Knopf, New York, 1936.

²¹ È di questo avviso uno dei più attenti esegeti del pensiero dell'A., **A. WEISS-WENDT**, *Hostage of Politics: Raphael Lemkin on "Soviet Genocide"*, in D. J. Schaller, J. Zimmerer, eds., *The Origins of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass Violence*, Routledge, London-New York, 2009, p. 107.



acquisisce rilievo, anche nella prospettiva di violare la libertà, la dignità e la sicurezza di un gruppo, senza giungerne allo sterminio, aprirebbe a un catalogo di fattispecie generico e, persino, troppo facilmente adattabile e strumentalizzabile nelle diverse contingenze storiche. Per quanto, perciò, la definizione convenzionale internazionale di genocidio possa essere giustamente ritenuta perfettibile o, comunque sia, da implementare nell'operato concreto delle giurisdizioni preposte, suoi allargamenti meramente empirici rischierebbero paradossalmente di minarne l'applicabilità.

L'ampio contributo elaborativo offerto dalla dottrina internazionalistica e delle scienze sociali non è privo di significato per quanto riguarda le specifiche connessioni tra la sanzione e la prevenzione del genocidio e la tutela del diritto di libertà religiosa²². Si tratta di suggestioni ora empiriche, ora metodologiche, che arricchiscono il quadro complessivo, e rivitalizzano una discussione che presenta inevitabili quanto urgenti profili d'attualità. Queste suggestioni, d'altra parte, cooperano a modellare una definizione del genocidio e una sua puntualizzazione sistematica più precisa e articolata di quanto risulterebbe dal ricordato statuto della Corte penale internazionale.

2 - Processi ermeneutici e tentativi espansivi in merito alla nozione di genocidio: rischi e problematiche. Il ruolo dei profili religiosi

La dottrina tiene, ad esempio, distinte le nozioni di "genocidio" e di "persecuzione"²³, il che appare particolarmente interessante anche ai fini della protezione giuridica della libertà di pensiero, coscienza e religione. La

²² C.D. LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 344-345; per una prima valutazione delle circostanze storiche in cui il genocidio ha coinciso con forme di soppressione della libertà religiosa, M.I. MACIOTI, *Il genocidio armeno nella storia e nella memoria*, Nuova Cultura, Roma, 2011, pp. 16-17.

²³ Sulla nozione di religione perseguitata e sui diritti dei perseguitati per ragioni religiose, utile il contributo di D. FERRARI, *Lo status di rifugiato religioso nelle fonti del diritto internazionale: le nuove frontiere delle libertà dello spirito*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<http://www.statoechiese.it>), n. 39 del 2017, pp. 5-15, che, per tale via, perviene a una casistica normativamente esaustiva delle persecuzioni religiosamente motivate. Questa metodologia d'analisi è ampiamente accolta nella dottrina internazionalistica. Cfr. C.L. EISGRUGER, L.G. SAGER, *Equal Regard*, in S. M. Feldman, ed., *Law and Religion. A Critical Anthology*, New York University Press, New York-London, 2000, pp. 203-204; T. SOKOLOWSKI, *Law in the Face of Religious Persecution and Discrimination*, Wydawnictwo Poznańskie, Poznan, 2011.



“persecuzione”, o meglio: l’insieme degli atti persecutori, non mira a una distruzione deliberata e onnicomprensiva del gruppo che subisce l’attacco. Talvolta, le persecuzioni precedono il compimento di un genocidio o seguono a un tentativo di genocidio, pur programmato e perpetrato, ma nei fatti non realizzatosi nei termini in cui lo definiscono le disposizioni internazionali. La persecuzione può avere effetti occasionali, per quanto gravi e soggiacenti al regime sanzionatorio loro proprio, senza intestarsi la pianificata distruzione del gruppo.

I pogrom antiebraici²⁴, ad esempio, non avevano carattere di genocidio, perché non puntavano a una totale soppressione e distruzione del gruppo etnico-religioso, ma realizzavano localizzate forme stragiste. La dottrina che adotta nozioni generiche e tendenzialmente inclusivistiche del termine “genocidio” sottolinea un aspetto certamente importante: l’opportunità che la comunità internazionale non lasci impuniti atti sistematici di distruzione di popoli. Quella stessa dottrina è, però, in difetto quando fornisce definizioni che sul piano giuridico riscuotono modesta attendibilità e precettività. Horowitz parlava del genocidio come di “sterminio di innocenti”²⁵, ma questa spiegazione, pressante e meritoria sul piano etico, è insoddisfacente nell’individuazione legale della fattispecie. Le vittime di attacchi terroristici a luoghi di culto di una determinata confessione religiosa sono senz’altro “innocenti”²⁶, sul piano della legalità normativa formale e anche su quello, più universalistico, di carattere spirituale. Ma sono per ciò solo vittime di un genocidio? È evidente che, oltre alla sistematicità e alla pervasività dell’attacco, debbano esserci dei tratti precisi attraverso cui identificare il gruppo oggetto di quegli attacchi.

Dadrian incorreva nella medesima generalizzazione, perché ricostruiva il genocidio come “distruzione di una minoranza”²⁷, senza

²⁴ Per una ricostruzione degli elementi costitutivi di quelle ondate persecutorie, utile la prospettiva comparatistica di **F. REMOTTI**, *Identità o convivenza?*, in T. Mazzaresse, a cura di, *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 71-72.

²⁵ La riferita definizione trovasi in **I.L. HOROWITZ**, *Taking Lives: Genocide and State Power*, Taylor & Francis, New Brunswick, 1980, p. 17.

²⁶ La dottrina è da tempo compatta nello stigmatizzare forme consimili di attacco alla libertà religiosa. Vedi, tra gli altri, **R. MAZZOLA**, *Libertà religiosa, pluralismo e uso violento delle religioni*, in L. Forni, T. Vettor, a cura di, *Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 155 ss. Istanze del genere emergono anche in studi che trattano più specificamente dell’evoluzione del sistema delle fonti e dei fattori sostanziali che finiscono per orientarla (cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *L’indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio della distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2).

²⁷ La classica definizione di Dadrian trova una prima, sintetica quanto efficace,



chiarire però il parametro giuridico attraverso cui qualificare detta “minoranza”. Fein, addirittura, arrivava a definire il genocidio come “sterminio della (di una) collettività”²⁸. Similmente alla suggestione di Horowitz, siamo in presenza di una proposta ermeneutica molto forte sul piano morale, perché considera il genocidio come una minaccia a valenza effettivamente e totalmente universale, non limitata soltanto al gruppo che pur luttuosamente la subisca. L’accadimento di un genocidio segna la sconfitta di una intera civiltà giuridica, perché mette immediatamente all’indice un caso di violazione di diritti umani universalmente riconosciuti. Come isolare univocamente in quanto atto di genocidio, però, la distruzione perpetrata contro “una (la) collettività”?

Ancor meno convincenti sembrano essere stati i tentativi di includere, nella definizione di genocidio, anche gli atti di sterminio e distruzione compiuti contro gruppi “politici”²⁹. Ciò si è tentato in nome della meritevolezza dell’appartenenza ideologica e a causa della frequenza con la quale effettivamente gli ordinamenti dispotici hanno tentato di eliminare fisicamente l’insieme di tutti gli oppositori politici. Ciò, però, implica riconoscere un carattere di permanenza all’identità politica, invero difficilmente sostenibile. L’identità politico-sociale può essere trasmissibile tra una generazione e l’altra, può avere una particolare stabilità locale, ma difficilmente acquisisce il carattere ineliminabile che ha la componente etnica e razziale. Non è chiaro quale dovrebbe essere poi il criterio discrezionale per individuare il gruppo “politico” in quanto gruppo che subisca atti di genocidio. Può davvero esaurirsi alla generica opposizione a una specifica forma dittatoriale o a un determinato regime organizzativo dello Stato (e delle forze sociali che lo sostengono)³⁰? I membri del gruppo

formalizzazione redazionale in **V.N. DADRIAN**, *The Structural-Functional Components of Genocide: a Victimological Approach to the Armenian Case*, in I. Drapkin, E. Viano, eds., *Victimology*, Lexington Books, Lexington, 1974, pp. 123-135.

²⁸ È singolare che una semplificazione così difficilmente rapportabile al dato empirico sia fatta propria da uno studioso delle scienze sociali, pur assertore di un metodo pluralista. In ogni modo, questo giudizio è riferito in **H. FEIN**, *Genocide: a Sociological Perspective*, Sage, London, 1993, p. 21.

²⁹ Sicché la diatriba lessicale appare oggi sostanzialmente superata, al punto che è incerto se “*this legal dichotomy continues to make sense*” (**D.L. NERSESSIAN**, *Genocide and Political Groups*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2010, quarta di copertina).

³⁰ Qualificare in modo adeguato cosa intendere per “gruppo politico” è dirimente anche ai fini dell’individuazione dei rimedi giurisdizionali esperibili, come ben nota **C. MARCHESE**, *I diritti politici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in C. Bassu, G. G. Carboni, a cura di, *Rappresentanza e globalizzazione*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 193.



non dovrebbero avere un'identità comunitaria maggiormente coesiva della pur impegnativa opposizione sistematica all'ordine costituito?

Il tentativo di includere, almeno in via interpretativa, i gruppi "politici" tra quelli che possono subire atti di genocidio ha, perciò, il limite esegetico poc'anzi sottolineato (la difficoltà a definire in modo univoco ed esaustivo il carattere "politico" di un gruppo, la sua identità e le sue appartenenze). Questa ipotesi di ricerca, tuttavia, ha sottolineato ulteriori elementi, uno dei quali ha migliorato il dibattito tra gli studiosi e le giurisdizioni internazionali, nella concreta sanzione delle condotte tipiche. Il genocidio è compiuto da un pubblico potere³¹, su ordine di un pubblico potere o col determinante consenso di un pubblico potere. Può essere realizzato da una milizia mercenaria, ma quella milizia agisce o su mandato dei poteri pubblici, o con la loro acquiescenza. Il genocidio, in altre parole, è normalmente commesso dalle forze che detengono il potere in un ordinamento dato: talvolta possono non detenerlo in senso formale, o perché devono ancora conquistarlo o perché non sono interessate al controllo legale dello Stato. Non esiste però una nozione di genocidio che possa fondarsi soltanto sul piano giusprivatistico ed essere così integrata da condotte che si svolgano solo nel quadro delle relazioni tra privati. Queste ultime, anche quando non tipizzate sul piano giuridico, possono semmai, anche in modo peculiarmente incisivo, facilitare la commissione del genocidio. È il caso del collaborazionismo nel genocidio ebraico³²: quelle forme di collaborazione al disegno militare-statale si sono concretizzate in molte manifestazioni diverse (dalla delazione all'assistenza materiale al compimento degli eccidi³³), al punto che mal si presterebbero a una

³¹ Questo meccanismo è ben descritto, soprattutto in riferimento al più noto caso di genocidio del XX secolo, in **G.E. SCHAFFT**, *From Racism to Genocide. Anthropology in the Third Reich*, University of Illinois Press, Urbana-Chicago, 2004, pp. 17-18.

³² Sul tema delle "complicità" al compimento del genocidio ebraico, la dottrina è spesso divisa, ma seguita a studiare il fenomeno. Tra le molte fonti invocabili sul punto, talvolta prevale una nota comprensibilmente dolente, ma non sempre dettagliata sul piano ricostruttivo (**N. RINALDI**, *Piccola anatomia di un genocidio. Auschwitz e oltre*, Giuntina, Firenze, 2008, p. 6); non occasionalmente, si avanzano ipotesi giustificative delle condotte omissive del consesso internazionale e delle diverse forme associative laiche e religiose (**S. ZUCCOTTI**, *Il Vaticano e l'Olocausto in Italia*, Mondadori, Milano, 2001, pp. 141-142). Letture più strutturate inducono, per il vero, maggiore prudenza (vedi, per tutti, **R. HILBERG**, *La distruzione degli Ebrei d'Europa*, Einaudi, Torino, 2017).

³³ Un toccante lavoro che riferisce di ipotesi simili può essere ritenuto **G. ESCHENAZI**, **G. NISSIM**, *Ebrei invisibili. I sopravvissuti dell'Europa orientale dal comunismo a oggi*, Mondadori, Milano, 2013. A conclusioni non dissimili perviene anche uno studioso di altro orientamento, che si è soffermato in particolar modo sui processi di costruzione dell'identità ebraica nella cultura socio-legale del XX secolo: cfr. **E. TRAVERSO**, *Gli Ebrei*



definizione e a una formalizzazione unitarie e sistematiche. Ciò non toglie che senza gli ordini e le azioni del *reich*, senza l'impulso e l'intenzionalità degli organi dello Stato apparato, il genocidio non avrebbe avuto luogo.

Quanti hanno escluso, comunque sia, la configurabilità del genocidio avverso i gruppi "politici", in ragione della natura non definitiva dell'identità politica, hanno fornito l'abbrivio a speculazioni, invero non troppo pertinenti, sull'esclusione del genocidio commesso contro le componenti religiose dell'ordine sociale. In realtà, l'ipotesi di escludere i gruppi religiosi tra quelli potenzialmente vittime di atti di genocidio trova qualche (limitata) corrispondenza empirica. In fondo, anche l'identità religiosa è normalmente modificabile e la storia delle persecuzioni religiose fornisce una casistica particolarmente copiosa di stermini di massa sventati dalla conversione e dall'abiura di infedeli ed "eretici". L'appartenenza religiosa, tuttavia, non è vissuta, nella pratica dei credenti, come un'acquisizione esteriore totalmente rimessa alla disponibilità delle parti.

In alcuni casi, basti pensare alla dissimulazione nel diritto sciita³⁴, la delazione o l'abiura apparenti sono strumentali alla preservazione di lunga durata del credo religioso: si può occasionalmente deflettere dall'ostensione pubblica del credo, proprio perché lo si vuole preservare indisturbati nelle proprie condotte private.

Ampia è pure la casistica di conversioni, ancorché riconosciute nella prospettiva giuridico-confessionale, che davano luogo a comportamenti concreti e a convinzioni interiori di segno opposto a quelli prescritti dal credo al quale ci si era convertiti.

Nella letteratura storico-giuridica ebraica³⁵, ad esempio, non mancano casi di ebrei che conseguono il battesimo nelle chiese cristiane ma che nella loro quotidianità continuano a seguire i riti ebraici, recando peraltro sul corpo i segni della pregressa "affiliazione" (tra gli altri, la circoncisione³⁶). In quel caso, la conversione è motivata da un'esigenza di

e la Germania. *Auschwitz e la simbiosi ebraico-tedesca*, il Mulino, Bologna, 1994.

³⁴ Sulla *taqiyya* (questa particolare condizione di dissimulazione esteriore), elementi storici sull'Islam tardo-medievale in **A. VERSKIN**, *Islamic Law and the Crisis of the Reconquista. The Debate on the Status of Muslim Communities in Christendom*, Brill, Leiden-Boston, 2015, pp. 115-116; prospetti più sistematici nel diritto islamico classico in **R. GLEAVE**, *Muhammad Baqir Al-Bihbihani*, in O. Arabi, D. S. Powers, S. A. Spector, eds., *Islamic Legal Thought. A Compendium of Muslim Jurists*, Brill, Leiden-Boston, 2013, p. 420.

³⁵ Copiosa la dottrina richiamabile in argomento; in una prospettiva giuridico-confessionale, vedi, ad esempio, **M. ALPERT**, *Secret-Judaism and the Spanish Inquisition*, Five Leaves, Nottingham, 2008, pp. 128-150; **A.P. COUDERT**, *Kabbalistic Messianism versus Kabbalistic Enlightenment*, in M.D. Goldish, R.H. Popkin, eds., *Jewish Messianism in the Early Modern World*, Springer Science, Dordrecht, 2001, p. 109.

³⁶ Numerosi le fonti che trattano della valenza simbolica della circoncisione nel diritto



salvaguardia che viola il precetto formale della religione di appartenenza, ma che si concepisce appositamente per garantire la sopravvivenza del culto di provenienza e dei suoi fedeli. Le conversioni forzate, soprattutto quando siano attuate attraverso la minaccia o la realizzazione di intenzionali e sistematiche soppressioni fisiche, possono rientrare in quelle modalità di commissione del genocidio, riconosciute dal diritto internazionale, che si basano sull'assoggettamento psicofisico del gruppo attaccato, comunque funzionale, almeno nel lungo periodo, alla sua estinzione coattiva.

Non si deve dimenticare, inoltre, che molti dei genocidi riconosciuti come tali dalle giurisdizioni internazionali, negli ultimi decenni, avevano a proprio specifico fondamento ragioni religiose: il gruppo sottoposto allo sterminio e agli assalti rilevava, nell'ottica del potere costituito, proprio (o anche) in quanto gruppo religioso.

Ancor più spesso, la popolazione colpita e attaccata sino all'annientamento differisce da quella che muove contro di essa gli atti di genocidio per un quadro complesso di fattori, all'interno dei quali la religione si combina visibilmente con altri. Nel caso bosniaco, la motivazione religiosa non costituiva l'unico fondamento dell'azione offensiva³⁷, ma essa si combinava peculiarmente con una serie di altri elementi, in modo da risultare, comunque sia, uno degli aspetti prevalenti.

Nell'Europa Orientale, la nazionalità, l'etnia e il credo non rappresentano componenti facilmente distinguibili³⁸. Per quanto la situazione fosse molto più netta all'inizio degli anni Novanta, quando i regimi socialisti di matrice sovietica venivano sostituiti da forme nuove e persino più repressive di nazionalismo, chi differisce nel credo spesso appartiene a un gruppo etnico diverso o ha la cittadinanza di un altro Stato.

ebraico. Tra gli altri, **A. ANGELUCCI**, *Dietro la circoncisione. La sfida della cittadinanza e lo spazio di libertà religiosa in Europa*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 18-19; **V. PACILLO**, *Le mutilazioni religiose a valenza simbolica nell'ordinamento italiano*, in V. Pacillo, E. Dieni, A. Ferrari, a cura di, *I simboli religiosi tra diritto e culture*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 251.

³⁷ Ciò è dimostrato anche dalle disposizioni costituzionali che, a vario titolo, tutelano le minoranze locali, non solo sotto il profilo religioso, ma, ad esempio, in merito al mantenimento dello *status civitatis* e al divieto di discriminazione (art. 1, VII). Cfr. A.G. Chizzoniti, a cura di, *Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione*, Vita & Pensiero, Milano, 2004, p. 232 ss.

³⁸ Ciò non corrisponde a una semplice contingenza attuale, bensì a un sentire profondo di quelle culture e di quei Paesi. In questi termini, **M.D. EVANS**, *Religious Liberty and International Law in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1997, p. 74 ss.; ampliando il discorso agli ordinamenti sudorientali del Continente, **V. CALOTHYCOS**, *The Balkan Prospect. Identity, Culture and Politics in Greece after 1989*, Palgrave-MacMillan, New York-Basingstoke, 2013.



Questa caratteristica, nonostante i distinguo e le connessioni che verranno presentate nel seguito e che complicano ulteriormente il quadro, sembra essersi mantenuta in tutte le repubbliche federali costituite dopo lo smembramento della *ex* Jugoslavia. La tendenziale interafferenza tra il gruppo etnico di appartenenza, la nazionalità e la fede religiosa si conserva in tutta la parte orientale del continente, fuori e dentro il novero negli Stati che hanno scelto di aderire all'Unione Europea. Questioni etnico-religiose, in fondo, hanno motivato tensioni anche gravi in Kosovo e in Cecenia³⁹, e motivazioni culturali e religiose non sono del tutto estranee ai conflitti più evidentemente politico-militari, come gli originari dissidi tra le Repubbliche baltiche e la Federazione russa o tra questa e il nazionalismo ucraino, in tempi più recenti⁴⁰.

Non ogni contrapposizione tra Stati e popolazione diverse, nell'Europa Orientale, può essere motivata dalla ricorsività di profili identitari etnico-religiosi. Né ogni diatriba di questa portata si conclude col violento genocidio del gruppo destinatario dei provvedimenti inibitori e persecutori. È sempre bene tenere presente, tuttavia, quanto questi profili possano interagire e, semmai, tradursi in conflittualità più aspre che utilizzano il fattore religioso in modo essenzialmente strumentale. Ciò normalmente si verifica per nascondere interessi d'altra natura, o all'opposto per rendere latenti gli scontri d'ordine religioso, senza però riuscire a eliderne la portata e la significatività percepite dalle popolazioni locali.

³⁹ L'indipendentismo ceceno della cd. Repubblica cecena di Ichkeria (la regione distaccatasi dall'omonima suddivisione della Federazione russa) ha avuto, in effetti, e in qualche misura mantiene, un orientamento islamista, al punto da adottare alla fine degli anni Novanta la denominazione di "repubblica islamica" e, a oggi, quella di "emirato caucasico". L'una e l'altra configurazione istituzionale non sono state accettate dalla comunità internazionale e nemmeno dalle altre forze indipendentiste di orientamento ortodosso o, addirittura, non confessionale. Ricostruiscono questa intricata genesi politico-religiosa **E. POKALOVA**, *Chechnya's Terrorist Network*, Praeger, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2015, pp. 152-154; **R. W. SCHAEFER**, *The Insurgency in Chechnya and the North Caucasus*, Greenwood-Praeger, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2010, pp. 155-156.

⁴⁰ Il tema è da tempo avvertito in dottrina, la quale, anzi, può ascrivere di avere percorso le non ancora sopite conflittualità ucraine. Tra le voci che per prime annotarono la compresenza in Ucraina di motivi confessionisti, tanto nelle file degli autonomisti quanto in quelle dei movimenti *russofili*, si ricordano, in ordine di pubblicazione dei rispettivi studi, **D. LITTLE**, *Ukraine. The Legacy of Intolerance*, Institute of Peace, Washington, 1991; **M. JUERGENSEMEYER**, *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1993-1994, pp. 138-139; **A. WILSON**, *Ukrainian Nationalism in the 1990s. A Minority Faith*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997.



Questa osservazione ha ampiamente motivato i lavori del Tribunale penale per l'ex-Jugoslavia⁴¹, qualificandone alcuni procedimenti anche come precedenti significativi e casi di studio di interesse per il dibattito corrente in materia di genocidio.

In particolare, nella condanna del generale serbo Krstic⁴², per avere organizzato e diretto il massacro di circa ottomila musulmani in età militare, in Srebrenica, nel 1995, il Tribunale si premurò di individuare come gruppo protetto non solo quello dei musulmani bosniaci del piccolo centro minerario, bensì la più ampia categoria di tutti i musulmani bosniaci. Anche l'intento di eliminare il gruppo, all'interno di una sola area geografica, non esclude il concretizzarsi di un'ipotesi giuridico-formale di genocidio. La Camera di prima istanza approfondì il peculiare atteggiarsi della motivazione culturale religiosa⁴³, illustrando e provando adeguatamente come le altre misure disposte prevedessero il trasferimento forzato dei musulmani non soppressi (al fine di sradicare ogni ipotesi di ripopolamento di quella minoranza religiosa). Ad avviso della Camera, viepiù, in una società patriarcale di orientamento islamico-sunnita, la soppressione dei membri del gruppo di sesso maschile, comunque in età riproduttiva a prescindere dagli obblighi di leva, era da ritenersi indicativa di un intento lesivo di evidenti ricadute demografiche. L'organo giurisdizionale, tuttavia, non ha affrontato specificamente l'ipotesi che quella organizzazione familiare patriarcale potesse addirittura prescindere dall'adesione religiosa e integrare, invece, un costume diffuso non di mera origine confessionale⁴⁴. L'approfondimento su questo tema può ritenersi

⁴¹ Sulla significatività dell'organo giurisdizionale costituito e sull'opportunità di studiarne l'impatto, rispetto all'operato delle corti omologhe successivamente a esso istituite, ci si allinea qui al giudizio di **A. WHITING**, *The ICTY as a Laboratory for International Criminal Procedure*, in B. Swart, A. Zahar, G. Sluiter, eds., *The Legacy of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2011, p. 83 ss.

⁴² Il riferimento è al procedimento IT - 98 - 33, i cui atti sono consultabili, nelle diverse scansioni procedurali, in <http://www.icty.org/case/krstic/4>. In realtà, le pronunce successive alla prima istanza volsero nel senso di mitigare la condanna, lasciando però inalterato il giudizio sostanziale sulle responsabilità del generale e sulla portata spaziale e quantitativa delle soppressioni compiute. Alcuni elementi sul susseguente giudizio d'appello in **K.N. CALVO-GOLLER**, *The Trial Proceedings of the International Criminal Court*, Nijhoff, Leiden-Boston, 2006, pp. 103-104.

⁴³ Alcuni elementi sul corredo motivazionale, ad esempio, in **K.L. KING, J.D. MEERNIK**, *Assessing the Impact of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: Balancing International and Local Interests while Doing Justice*, in B. Swart, A. Zahar, G. Sluiter, eds., *The Legacy*, cit., p. 7 ss.

⁴⁴ Un approccio che tiene in gran conto le norme di diritto comune, sulle relazioni familiari nell'Europa balcanica, deve essere considerato **K. KASER**, *Preface*, in Id., ed.,



ancora limitato anche nelle prospettive di studio teoriche e ricostruttive, ma vi sono segnali di una proficua e auspicabile inversione di rotta⁴⁵.

3 - Qualificazioni tipologico-effettuali del genocidio. Percorsi e prospettive

È stato certamente più proficuo l'apporto della dottrina, in particolar modo di quella antropologico-giuridica⁴⁶, allorché essa si sia dedicata a una migliore sistematizzazione dei genocidi già avvenuti e riconosciuti come tali, concorrendo ad approfondire lo stato degli studi su quei temi. Attraverso questo lavoro ricostruttivo, si può giungere così a una più adeguata classificazione dei genocidi non già in ragione del parametro normativo che li identifichi, quanto nella valutazione delle loro cause e dei loro effetti. La categorizzazione che segue non ha valore legale, ma è una traccia operativa sulla quale convergono ormai anche le risultanze fattuali che orientano le decisioni delle giurisdizioni internazionali speciali. Può, perciò, sostenersi che vi siano almeno cinque tipi di genocidio verificabili sul piano storico-giuridico: il genocidio "punitivo", il genocidio "istituzionale", il genocidio "utilitaristico", il genocidio "dispotico" (talvolta definito anche "monopolistico") e il genocidio "ideologico". Si tratta di ripartizioni flessibili, nella misura in cui, come si vedrà, uno sterminio etnico, pianificato da un ordine costituito, o la violenta soppressione di una componente religiosa possono presentare in concreto caratteristiche desunte da uno o più dei modelli individuati in dottrina.

Per genocidio punitivo⁴⁷, si intende un genocidio di carattere ritorsivo, compiuto, cioè, quando la soppressione cruenta si realizzi a fini di

Household and Family in the Balkans, Lit-Verlag, Wien-Berlin, 2012, p. 28 ss.

⁴⁵ Si facevano carico della necessità di questo aggiornamento metodologico **J.M. HALPERN, K. KASER, R.A. WAGNER**, *Patriarchy in the Balkans. Temporal and Cross-Cultural Approaches*, in K. Kaser, ed., *Household*, cit., p. 47 ss.

⁴⁶ Simile tensione ricostruttiva, particolarmente avvertita, ha forse dato migliori risultati quando ha offerto classificazioni dei genocidi avvenuti e delle condotte usurpative correlatevi, e non quando ha addirittura cercato di ricondurre il compimento di un genocidio a delle motivazioni esclusivamente simboliche. Cfr., tra i molti, **G. LICCI**, *Lineamenti di una introduzione all'antropologia giuridica e criminologica*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 130-131; ancor più approfondito pare l'angolo visuale di **N. SHEPER-HUGS**, *Questioni di coscienza. Antropologia e genocidio*, in F. Dei, a cura di, *Antropologia della violenza*, Meltemi, Roma, 2005, pp. 247-302; adottando, pur a pregevoli scopi umanitari, una nozione non sempre messa a fuoco di genocidio, **C. SALZA SALETTI**, *Dalla tutela al genocidio? Le adozioni dei minori rom e sinti in Italia (1985-2005)*, Romanes, Roma, 2010.

⁴⁷ Tale dicitura è adottata, in modo sostanzialmente conforme, ma con qualche



vendetta rispetto a precedenti scontri sociali, religiosi o razziali. A questa categoria la dottrina più risalente associava, tra gli altri, i massacri di massa compiuti da Gengis Khan nel corso delle sue conquiste⁴⁸. Si trattava di azioni, anche spettacolari, che punivano le popolazioni insorte e che, oltre a proporsi come deterrente avverso forme omologhe di resistenza alla conquista, avevano lo scopo immediato di abbattere completamente la popolazione sollevatasi. In prima battuta, si potrebbe perciò considerare questa tipologia di genocidio assimilabile alle ipotesi in cui la distruzione del gruppo sia ordinata e attuata a danno di una componente demografica percepita come una minaccia al potere politico.

La somiglianza tra le due ipotesi è effettivamente notevole, anche perché sottende una motivazione comune: un atto autoritativo che vuole avere contemporaneamente efficacia repressiva verso le sue vittime ed effetti preventivi nei confronti di qualunque altro gruppo voglia adottarne le stesse condotte. A onor del vero, però, la seconda ipotesi non sembra più integrare un caso di sterminio di massa compiuto per ragioni di “vendetta”, cioè di ritorsione violenta a seguito di un’azione presuntivamente ingiusta subita (a questo titolo: una disobbedienza, una belligeranza protratta o una resa mancata). Bisognerebbe piuttosto ricondurla a una dinamica di scontro per ragioni di potere, che meglio pare corrispondere alle caratteristiche che poi si indicheranno a riguardo del genocidio “dispotico”, o “monopolistico”.

Persino il genocidio “istituzionale”⁴⁹, del resto, presenta una qualche affinità con le ipotesi summenzionate. Per genocidio istituzionale, infatti, la dottrina prevalente ha finito per indicare le forme di devastazione e soppressione poste in essere a seguito delle conquiste territoriali nel mondo

scetticismo in più rispetto alla prospettiva veicolata in questa sede, in **E.R. ZAFFARONI**, *Alla ricerca del nemico: da Satana al diritto penale cool*, in E. Dolcini, C.E. Paliero, a cura di, *Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 757 ss.

⁴⁸ Sull’ambivalenza dei saccheggi di Gengis Khan, tra la soppressione violenta dei conquistati insorti e l’innalzamento della coesione all’interno della sua cavalleria, efficacissima la sintesi di **V.N. DADRAN**, *The History of the Armenian Genocide*, Berghan Books, New York-Oxford, 2004, p. 405: “Genghis Khan’s tradition of cementing solidarity among his hordes through the perpetration of merciless mass murder”.

⁴⁹ **R.W. SMITH**, *State Power and Genocidal Intent: On the Uses of Genocide in the Twentieth Century*, in L. Chorbajian, G. Shrinian, eds., *Studies in Comparative Genocide*, MacMillan-St Martin’s Press, Basingstoke-New York, 1999, p. 6. Una tentata attualizzazione della definizione di genocidio istituzionale in **T.W. SIMON**, *Genocide, Torture and Terrorism. Ranking International Crimes and Justifying Humanitarian Intervention*, Palgrave-MacMillan, Basingstoke-New York, 2016, p. 59 ss.



antico e medievale⁵⁰. In quel caso, si preferiva tuttavia prescindere dalla previa considerazione sulla condotta tenuta dal gruppo che aveva subito il genocidio. Il genocidio così posto in essere non aveva carattere vendicativo per uno “sgarbo” patito e, per il vero, riguardava conquiste militari di un popolo a danno di un altro, non lotte di potere all’interno del medesimo ordinamento. È stato efficacemente notato che anche questa tipologia di crimine risponde alla duplice finalità già individuata in merito al genocidio vendicativo, che, anzi, qui, risalta con maggiore evidenza. Scopo delle istituzioni che pongono in essere il genocidio all’atto di una conquista, al di là della reazione manifestata dai conquistati, non è soltanto quello di eliminare *ab ovo* il popolo assoggettato. È piuttosto anche e soprattutto quello di evidenziare chiaramente a quale sorte possa andare incontro qualsiasi altra popolazione interessata dalle mire egemoniche del gruppo che compie il genocidio.

I casi sin qui considerati, d’altra parte, appartengono a periodi storici ormai distanti e, per tali ragioni, anche se gli studiosi sono sostanzialmente concordi nel qualificarli come genocidi, questo ampio consenso dottrinale ha modeste ricadute sul piano pratico.

Diversamente, può dirsi nel caso del genocidio utilitaristico⁵¹, i cui profili d’attualità appaiono ancora oggi fonte di non sopito dibattito internazionale.

Come suggerisce la denominazione d’uso corrente, il genocidio utilitaristico è quel genocidio finalizzato allo sfruttamento di certe risorse economiche, di cui sarebbe altrimenti titolare la popolazione sottoposta allo sterminio e alle spoliazioni. Non si tratta di un semplice processo di spossessamento, che pure potrebbe utilmente integrare altre figure delittuose, in violazione di norme di trattati internazionali o di diritto interno degli Stati. All’azione spoliativa, il cui utile è il movente del genocidio, si accompagna proprio la sistematica soppressione del gruppo deprivato. In questi casi, si tende a riferirsi agli stermini compiuti

⁵⁰ G. IMBRUGLIA, *Alla conquista del mondo: la scoperta dell’America e l’espansione europea*, in AA. VV., *Storia Moderna*, Donzelli, Roma, 2001, p. 23 ss.; L. MEZZADRI, *La Chiesa nel Rinascimento e nel Barocco*, in L. MEZZADRI, P. VISMARA, *La Chiesa tra Rinascimento e Illuminismo*, Città Nuova, Roma, 2006, p. 25 ss.

⁵¹ Sull’ingiustificabilità del genocidio utilitaristico, pure quando solo programmato e non anche attuato secondo gli intendimenti dei suoi promotori, di interesse S. NASH MARSHALL, *I peccati dei padri. Negazionismo turco e genocidio armeno*, GoWare-Guerini Associati, Firenze-Milano, 2018, nn. 28-31. Sui caratteri generali di questa ipotesi ricostruttiva, M. BRUNO, *Tratti socio-giuridici del genocidio ed i suoi rapporti con le odierne migrazioni*, in *Diritto & Diritti (diritto.it)*, pp. 1-9; A. MINGOZZI, *Movimenti migratori nella pratica contemporanea - il Genocidio*, in *Studi per la Pace (studiperlapace.it)*, pp. 5.11.



nell'America Latina⁵², a danno di alcuni gruppi autoctoni etnico-religiosi, fino a tutto il secondo dopoguerra. Il riconoscimento di queste condotte nella cornice sanzionatoria del genocidio non è mai pienamente avvenuto sul piano giurisdizionale ed è, in effetti, difficile da provare e giustificare. Si è trattato di fasi di violento spossessamento, nella corsa alle materie prime necessarie a innescare processi di industrializzazione capitalistica. Fasi simili sembrano non avere alcune caratteristiche fondamentali del genocidio (la continuità e la sistematicità dell'azione, la matrice pubblicistica dell'organo o delle milizie che ordinano o attuano il genocidio, la sanzione giudiziaria internazionale del medesimo). Proprio temi di studio siffatti consentono di sottolineare due aspetti.

In primo luogo, va considerato come gravi violazioni dei diritti umani possano avvenire anche al di fuori dell'inveramento puntuale della fattispecie del genocidio⁵³, persino eguagliandone gli effetti negativi, ma senza che mai si costituiscano giurisdizioni atte a condannarne gli artefici⁵⁴. In secondo luogo, sembra da doversi sottolineare come spesso sia stata sottovalutata la componente giuridico-religiosa nell'accostarsi ai fenomeni del genere.

Stando proprio al caso delle tribù indigene sudamericane più violentemente soppresse, sino all'estinzione e sino a tutto il secolo scorso, si è lungamente sottovalutato il fatto che quelle popolazioni avessero proprie, autonome, istituzioni non solo sul piano amministrativo, linguistico o culturale, ma anche sotto il profilo specificamente religioso e rituale⁵⁵. E le

⁵² I processi sub-continentali di sfruttamento delle risorse non si sono ovviamente esauriti, ma queste deprivazioni si sono dotate di strumenti meno cruenti e forse per questo, in realtà, non meno efficaci. Cfr. **P.F. GALGANI**, *America Latina e Stati Uniti. Dalla dottrina Monroe ai rapporti tra G. W. Bush e Chàvez*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 191-192. **A. ROUQUIÉ**, *L'AMERICA Latina. Introduzione all'Estremo Occidente*, Mondadori, Milano, pp. 261-263. Sugli specifici rapporti tra le tecniche espropriative di massa e la violazione dei diritti degli indigeni, vedi **G. CARANDINI**, *Racconti della civiltà capitalista. Dalla Venezia del 1200 al mondo del 1939*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

⁵³ **L. CORNACCHIA**, *Funzione della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 135-136; **F. LENZERINI**, *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 322.

⁵⁴ Dato, invero, difficilmente confutabile, anche se sottoposto a letture di orientamento persino profondamente diverso. **N. JENSEN**, *Democratic Governance and Multinational Corporations: Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment*, in *International Organization*, LVII, pp. 587-616; **P. KATZENSTEIN**, *A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium*, Cornell University Press, Ithaca, 2005; **W.I. ROBINSON**, *Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008.

⁵⁵ Su questo aspetto, che influisce sul complesso delle dinamiche relazionali tra le istituzioni pubbliche e gli enti esponenziali delle diverse appartenenze religiose, vedi **D.**



forme indigene di religiosità, non prive di retaggi tribali certo difficili da armonizzare con le disposizioni a tutela della libertà di pensiero, coscienza e religione, erano *vittime* del più ampio processo autoritario di spossamento e abbattimento delle popolazioni native. Soltanto nell'ultima generazione del costituzionalismo latino-americano⁵⁶, il tema sembra avere acquisito la giusta importanza, in un processo istituzionale che ha favorito le disposizioni costituzionali che riconoscevano le identità locali originarie, anche quanto alle loro istituzioni religiose tradizionali.

Per molti profili, questa fase di riscoperta dei genocidi latino-americani, sotto il prisma della protezione del diritto di libertà religiosa, appare in una situazione di precoce arretramento. Ciò sta avvenendo perché molti dei nuovi regimi istituzionali creati non hanno pienamente tenuto fede, sul piano attuativo, a quei processi virtuosi che le nuove costituzioni sembravano promettere (come in Bolivia e in Venezuela⁵⁷). In più, anche in ordinamenti che sembravano meglio predisposti a una promozione istituzionalmente assistita delle minoranze etnico-razziali ed etnico-religiose, si assiste alla formazione di esecutivi che dichiarano *expressis verbis* di volere procedere in una direzione opposta⁵⁸.

BILOTTI, *Processi costituzionali e libertà religiosa in America Latina. Primi elementi di riflessione*, in E. Camassa, a cura di, *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, ESI, Napoli, 2016, p. 377 ss.

⁵⁶ Questa singolare intersezione tra un vivido aggiornamento dottrinale e una stagione, in parte trascorsa, di riformismo costituzionale trova un primo approfondimento in **A. von BOGDANDY**, **E. FERRER MAC-GREGOR**, **M. MORALES ANTONIAZZI**, **F. PIOVESAN**, **X. SOLEY**, *Ius Constitutionale Commune en América Latina*, nel volume, a cura dei medesimi AA., *Transformative Constitutionalism in Latin America. The Emergence of a New Ius Commune*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2017, p. 8 ss.

⁵⁷ In entrambi gli ordinamenti, il riconoscimento dei diritti degli indigeni e delle autonomie territoriali delle loro comunità è stato declinato non solo come istanza di tutela a beneficio di una minoranza etnico-razziale, ma ancor più come forma di giustizia sociale nei confronti di categorie deboli, oltre che normalmente sottorappresentate sul piano politico. Quanto al caso boliviano, dove questa impostazione è stata associata a una migliore valorizzazione della tutela ambientale, soprattutto a partire dalla Costituzione del 2009, **D. CASALINI**, *Fondamenti per un diritto delle acque dolci*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 99-100; **G. DI GENIO**, *Tutela e rilevanza costituzionale dei diritti di uso civico*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 76-77; **D. PORENA**, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 133-134. In merito al Venezuela, con alcuni spunti critici che non valgono a smentire il quadro complessivo, **D. HELLINGER**, *Defying the Iron Law of Oligarchy. How does "El Pueblo" Conceive Democracy?*, in Id, D. Smilde, eds., *Venezuela's Bolivarian Democracy. Participation, Politics and Culture under Chavez*, Duke University Press, Durham-London, 2011, p. 28 ss.

⁵⁸ Quanto al caso dell'ordinamento federale brasiliano, ad esempio, possono da ultimo leggersi **E. LONDONO**, *Jair Bolsonaro, on Day 1, Undermines Indigenous Brazilian's Rights*, in *The New York Times*, January 2 2019; **F. WATSON**, *Bolsonaro's Election is Catastrophic News*



Non meno problematiche, ancora, sono le ultime due categorizzazioni di genocidio proposte tenendo conto del più recente dibattito. Il genocidio monopolistico⁵⁹ consisterebbe nel genocidio compiuto allo scopo di rafforzare il potere del gruppo egemone a danno dei gruppi o effettivamente “rivali”, in aperta competizione col gruppo *pro tempore* dominante, o come tali normalmente percepiti. A questa classificazione sono stati spesso ricondotti i genocidi compiuti in Stati multietnici e multirazziali africani⁶⁰. Ed è tendenzialmente vero che le organizzazioni claniche e tribali della rappresentanza degli interessi politici e del potere finiscono per favorire l’insorgenza di ipotesi simili. In tali contesti, non si tratta di meri scontri, disordini, agitazioni, bensì di progetti di annientamento radicale delle tribù avverse. Questo paradigma di genocidio desta preoccupazione soprattutto perché la sua occorrenza, in un futuro anche prossimo, non sembra essersi arrestata. Vi sono alcuni elementi che aprono spazi per un confronto con le ipotesi di genocidio vendicativo, storicamente molto più datate e ben più spesso legate alla conquista di territori nuovi e non all’occupazione di territori già ricompresi in una giurisdizione statale. L’elemento vendicativo nel genocidio dispotico è tuttavia difficilmente questionabile, proprio perché spesso funge da movente per la giustificazione sociale e la pianificazione militare delle condotte. Il genocidio dispotico, in altre parole, salda la conquista del potere e la ritorsione contro i gruppi che si erano frapposti agli obiettivi di conquista.

Nel diritto novecentesco è stato ancor più frequente il verificarsi di genocidi “ideologici”, che hanno anzi costituito l’archetipo largamente prevalente nella ripresa degli studi sul genocidio. Per genocidio ideologico, si intende, almeno in prima approssimazione, quel genocidio compiuto per additare simbolicamente i miti fondativi e i valori intrinseci di un ordinamento dispotico. A questo titolo, i casi più dibattuti sono stati il

for *Brazil's Indigenous Tribes*, in *The Guardian*, 31 October 2018.

⁵⁹ Anche la qualificazione del genocidio come “monopolistico” è esposta a quelle dinamiche espansive, che ne rendono meno netta la configurabilità, già osservate per il lemma “genocidio” in quanto tale. Questa sovrapposizione di utilizzo lessicale si nota pure in opere, per il resto, di specifico pregio testimoniale, documentale e ricostruttivo. Cfr., ad esempio, **R.G. SALVADORI**, *Auschwitz perché: la realtà del male*, Limina, Arezzo, 2004, p. 281.

⁶⁰ Questo *focus* osservazionale è costantemente adoperato in **P.P. PORTONARO**, *L'imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia*, Laterza, Roma-Bari, 2017.



genocidio armeno⁶¹ e l'olocausto ebraico⁶². Nell'uno e nell'altro caso, l'edificazione di una precisa "mitologia" politica, subordinata anche a ragioni di carattere etnico-religioso, aveva una funzione coesiva non questionabile. Lo sterminio ebraico si collocava nel solco di un preciso e aberrante programma di difesa genetica di un'identità patria assolutamente totalizzante, coincidente in sostanza col primato della razza ariana⁶³.

Senza arrivare a questi fenomeni propagandistici particolarmente tediosi, non fu, nei decenni precedenti, meno tragico il genocidio armeno. Su quest'ultimo grava, peraltro, ancora una limitata condivisione nella comunità internazionale. La repubblica turca formalmente non è il soggetto istituzionale che lo commise (fu, invece, l'impero ottomano e, come ricordato, nella fase più critica della sua dissoluzione⁶⁴). Sebbene questo dato sia storicamente non controverso né, pare, altrimenti controvertibile, le autorità statali turche hanno sempre rigettato con tenacia l'idea che di genocidio potesse parlarsi, anche in termini strettamente giuridici. La questione, lungi dall'esaurirsi in un dibattito intellettuale anche aspro, ma fondamentalmente privo di effetti ultimativi nella comunità internazionale, presenta ancora delle rilevanti problematiche operative. Basti vedere la discontinuità delle relazioni internazionali che la Turchia intrattiene con gli Stati che hanno formalmente riconosciuto quello sterminio come atto di genocidio in senso proprio e non come occasionale sterminio avutosi a seguito di una sedizione civile.

È sulla scia delle medesime conflittualità che l'opinione pubblica turca e, in particolar modo, una parte consistente della sua classe politica hanno apertamente osteggiato e stigmatizzato le parole del pontefice a

⁶¹ Si concentra specificamente sulla valenza simbolico-politica del massacro armeno, come deliberata rivalsea contro una minoranza etnico-religiosa, **A. HOLSLAG**, *The Transgenerational Consequences of the Armenian Genocide*, Palgrave-MacMillan-Springer Switzerland, New York-Basingstoke -Cham, 2018, pp. 120-121.

⁶² Sui rapporti tra l'Olocausto ebraico e la teologia politica tedesca della prima metà del XX secolo, **D. B. MacDONALD**, *Identity Politics in the Age of Genocide. The Holocaust and Historical Representation*, Routledge-London New York, 2008.

⁶³ **M. BRENNER**, *Breve storia degli Ebrei*, Donzelli, Roma, 2009, pp. 271-272; **N. SCIALFA**, *Lo sterminio degli Ebrei e la voglia di dimenticare*, Sovera, Roma, 2003, pp. 66-67. Sui riflessi giusprivatistici della pretesa inferiorità delle razze non ariane negli ordinamenti nazifascisti, **S. GENTILE**, *Le leggi razziali: scienza giuridica, norme, circolari*, EDUCATT, Milano, 2010, pp. 171-172.

⁶⁴ Il dato emerge con una certa nettezza nelle stesse fonti di parte turca ed è perciò normalmente non questionato, al di là che si attribuisca, o meno, carattere di genocidio alle violenze compiute contro gli armeni. Cfr. **R. SCIARRONE**, *L'Impero ottomano e la Grande Guerra. Il carteggio dell'addetto militare italiano a Costantinopoli (1914-1915)*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2015, pp. 136-137.



ricordo e in suffragio delle vittime armene, arrivando a ventilare nuove crisi internazionali⁶⁵.

Nella prospettiva delle definizioni legali, proprio lavorando a partire dalle disposizioni convenzionali internazionali presentate, sembrano esservi pochi elementi per escludere il *nomen* formale di genocidio al massacro degli armeni. E, allo scopo, alcune rilevanti associazioni internazionali e organizzazioni non governative si impegnano ancora a portare avanti la memoria storica di quelle stragi⁶⁶. Anche ove non si aderisse alla riconducibilità delle stragi armene al modello legale del genocidio, porre questa diatriba a permanente discriminazione nei rapporti tra gli Stati sovrani oggi instauratisi alla conclusione del conflitto sembra eccessivo e certo non indica la reale volontà di una pacificazione.

Queste tensioni, almeno sul piano istituzionale, non sembrano all'opposto riguardare l'olocausto ebraico, in ordine al quale la comunità internazionale si pronunciò formalmente e in modo perlopiù univoco nei decenni passati.

Una risalente querelle riguardava un tema pur rilevante in termini politici e ideologici, ma al di là di questi aspetti non sembra più sollevare uno specifico approfondimento dottrinale. Fu notato, al tempo dell'istituzione del Tribunale militare internazionale, che non avrebbero ricevuto da esso condanne forse i tre maggiori responsabili del genocidio ebraico (Hitler, Himmler e Goebbels), che si erano suicidati prima della fine della guerra⁶⁷. In una prospettiva di coerenza sistemico-legale, il Tribunale ben optò per non sottoporli a processo, non solo in forza del generalmente

⁶⁵ Sulle dichiarazioni di Papa Francesco, in occasione del viaggio apostolico in Armenia del 24-26 giugno 2016, e sulle reazioni del governo turco, che in verità non divergono da risposte consimili, date in passato anche a organismi internazionali non governativi, vedi **A. PORCIELLO**, *La definizione giuridica di genocidio e il problema dei punti di osservazione: alcune considerazioni in merito a una proposta di David Luban*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 31 del 2016, pp. 11-12. Ricostruzioni ancor più dettagliate, sulla medesima vicenda, possono ritenersi **E. POVOLEDO**, *Pope Francis Condemns "Genocide" of Armenians before Visit to Memorial*, in *The New York Times*, June 24 2016; **N. WINFIELD**, *Pope Francis Uses the Term "Genocide" to Describe Armenian Massacre during visit to Memorial*, in *Independent*, 24 June 2016.

⁶⁶ In molti di questi progetti, l'elemento testimoniale è unito a specifici programmi di studio, ma non mancano iniziative di contenuto più ampiamente solidaristico, non strettamente correlate al riconoscimento giuridico-internazionale del genocidio armeno. Tra le altre, si segnalino la *National Association for Armenian Studies and Research* (<http://www.naasr.org>) e *The Combat Genocide Association* (<http://www.combatgenocide.org>).

⁶⁷ Su queste problematiche, appare esaustivo **N. EHRENFREUND**, *The Nuremberg Legacy. How the Nazi War Crimes Trials Changed the Course of History*, Palgrave-MacMillan, New York-Basingstoke, 2007, p. 28 ss.



accolto principio giuridico della non punibilità del reo non in vita. Procedere diversamente avrebbe ancor più costituito un possibile motivo di delegittimazione dell'operato del Tribunale, magari ingenerando l'idea che i soggetti ritenuti suicidi in qualche modo potessero essere ancora in vita e avere simulato il suicidio soltanto in vista di procurarsi l'impunità davanti alle alte giurisdizioni.

Per il caso del genocidio degli ebrei, però, vanno tenute in gran conto le nuove forme di negazionismo⁶⁸, che alimentano un mai del tutto estinto pregiudizio antisemita in alcuni fronti delle opinioni pubbliche internazionali e segnatamente europee.

Non è possibile fare una memoria meramente vittimistica del genocidio, basata su commemorazioni che spogliano completamente il dato normativo e quello sostanziale, a beneficio di un indistinto ricordo che, ridotto a mera celebrazione, può alimentare paradossalmente proprio la rimozione e la negazione⁶⁹. Sembra tuttavia particolarmente inopportuno che intorno a crimini internazionali di massima gravità, ormai dati per acquisiti nei riscontri documentali e nelle risultanze giurisdizionali sollecitate al riguardo, prevalga ancora la tentazione di affermare un pregiudizio ideologico e avversativo. Agire e ragionare in questi termini fa torto alla norma giuridica e certamente non aiuta la distensione sociale.

Il limite maggiore di tali approcci teorici alla storia giuridica dei genocidi consiste inevitabilmente nella ampia distanza che intercorre tra la commissione delle condotte di sterminio, la loro qualificazione come tali e, susseguentemente, l'idoneo profilo sanzionatorio a carico dei responsabili⁷⁰.

⁶⁸ L'opinione diffusa è che la situazione politica dello Stato e del governo di Israele non concorra a migliorare la considerazione comune della popolazione ebraica, ma, in termini così generali, questo argomento rischia di apparire riduzionistico e forse banale. Su casi giudiziari, anche in ottica comparatistica, relativi alla possibile sopravvenienza di un nuovo tipo di pregiudizio antiebraico, vedi **L. KLAFF**, *Anti-Zionist Expression on the UK Campus: Free Speech or Hate Speech?*, in *Jewish Political Studies Review*, 22, 2010, pp. 3-4; **S. COULIBALY**, *Equations in Contemporary Anti-Zionism: A Conceptual Analysis*, in C.A. Small, ed., *Global Antisemitism: A Crisis of Modernity*, Nijhoff, Leiden-Boston, 2013, pp. 37-38.

⁶⁹ È questa la tesi diffusamente, ancorché talvolta provocatoriamente, sostenuta in **A. TOAFF**, *Ebraismo virtuale*, Rizzoli, Milano, 2008.

⁷⁰ A questi fini, per **M. INAZUMI**, *Universal Jurisdiction in Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes under International Law*, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2005, p. 149, appare sconveniente demandare l'accertamento delle responsabilità a una giurisdizione universale speciale. Diversamente, **J. QUIGLEY**, *The Genocide Convention*, cit., pp. 13-14, ritiene che sia proprio l'istituzione di una specifica giurisdizione a differenziare sul piano processuale la repressione del genocidio dalle altre forme di crimini contro l'umanità (non essendovi, ad avviso dell'A., norme di trattati internazionali che impediscano l'avvocazione dei procedimenti correlati a questa seconda categoria di delitti, nel diritto interno degli Stati nazionali).



Non si tratta soltanto di un problema di “tempi” della giustizia internazionale, anche perché, in ragione della delicatezza e della profondità della materia, un’azione repressiva simultanea, per quanto auspicabile, sarebbe probabilmente impossibile all’atto pratico.

4 - Appunti per una casistica giurisdizionale internazionale del genocidio: riscontri formali e casi controversi

Alcuni esempi concreti dimostrano, però, l’oggettiva criticità dello iato temporale tra la commissione del genocidio e l’individuazione giudiziaria dei suoi responsabili.

Un’operazione militare di pulizia etnica è sicuramente costituita dall’eccidio dei curdi iracheni, avvenuto nell’aprile del 1988 a opera delle milizie di Saddam Hussein⁷¹. A guidare quelle operazioni fu il “chimico”, il cugino del dittatore, Ali Hassan al Majid e per la prima volta nel dibattito internazionale e nella comunità dei giuristi ebbe seguito la denominazione di “armi di distruzione di massa”⁷². Furono, cioè, ampiamente utilizzati ritrovati chimico-batterologici che divennero d’uso comune nella regione orientale e medio-orientale soltanto alcuni decenni dopo. L’operazione del regime iracheno nasceva *in re ipsa* come azione di genocidio, in quanto ne realizzava, o mirava a realizzarne, l’effetto tipico sul piano sostanziale: la soppressione violenta del gruppo etnico attraverso la sua distruzione biologica, inibendone, perciò, ogni ipotesi riproduttiva. Allo scopo, si programmava di uccidere tutti i curdi di età compresa tra i dodici e gli ottanta anni nei villaggi insorti e resistenti. Così ovviamente non fu e il disegno strategico-militare ben presto deragliò in manifestazioni ancora più cruente, nelle quali si accertarono casi di stupri di gruppo, soppressione di bambini anche infradodicenni, vittime civili e abbattimento di tutte le architetture urbane dei diversi centri⁷³. Il deserto iracheno ospita ancora, secondo valutazioni largamente accolte, fosse comuni dove, in spregio alle stesse norme di diritto confessionale⁷⁴, agli usi e al mero senso di umanità,

⁷¹ N.M. AHMED, *Dominio. La Guerra Americana all’Iraq e il genocidio umanitario*, Fazi, Roma, 2003, pp. 68-69.

⁷² Questa tipologia di sterminio da allora si ripropone ciclicamente, fondatamente o meno, nel vissuto di quella medesima area geografica. Al riguardo, B. MOE, *The Search for Mass Destruction in Iraq*, Rosen, New York, 2005, p. 41.

⁷³ Esaustivo C. HARDI, *Gendered Experiences of Genocide. Anfal Survivors in Kurdistan-Iraq*, Routledge, London-New York, 2011.

⁷⁴ Sulla rilevanza della sepoltura rituale nel diritto islamico, tanto in quello sciita quanto in quello sunnita, vedi G. D’AGOSTINO, *Sulle vie dell’Islam. Percorsi storici orientati tra*



sono stati sepolti i curdi giustiziati nelle violenze. Gli attacchi chimici, d'altra parte, hanno prodotto, nelle zone interessate, un significativo aumento delle patologie oncologiche e la correlazione, ancorché non oggetto di istruttoria giudiziaria specifica, non sembrerebbe revocabile in dubbio. Lo stesso può dirsi riguardo alle malformazioni neonatali nelle ultime generazioni.

Alla caduta del regime di Saddam Hussein, le istituzioni della repubblica parlamentare federale hanno dimostrato una maggiore attenzione al tema e l'Alta corte penale irachena ha riconosciuto nel 2010 l'attacco del 1988 espressamente come "genocidio"⁷⁵, dando ampia giustificazione giuridico-legale a una valutazione siffatta. Un simile pronunciamento non è stato riprodotto in atti formali vincolanti delle Nazioni Unite⁷⁶. Ha certo concorso a che il tema si rieclissasse dal dibattito comune la lunga stagione di lotta delle istituzioni irachene contro l'Islamic State che aveva, tra Iraq e Siria, stabilito i propri territori e le proprie cellule organizzative⁷⁷. La sensazione, perciò, è che la questione curda, persa ormai

dottrina, movimentismo politico-religioso e architetture sacre, Gangemi, Roma, 2016, p. 28; **G. VERCELLIN**, *Islam. Fede, legge e società*, Giunti, Firenze, 2003, p. 34 ss.; per un'escatologia normativa della sepoltura, che invero ha come sfondo il diritto sunnita, **A. MITTERMAIER**, *Dreams that Matter. Egyptian Landscapes of Imagination*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2011, p. 258. Consonanze, sul diritto alla sepoltura nello *ius ecclesiae*, già in **F. MERCANTI**, *Compendio di diritto canonico*, Guasti, Prato, 1844, p. 75.

⁷⁵ Ricostruisce il complicato recepimento della giurisprudenza della Corte, anche ai sensi del vigente ordinamento iracheno interno, **S. ZOPPELLARO**, *Il genocidio degli yazidi. L'Isis e la persecuzione degli "adoratori del diavolo"*, GoWare-Guerini Associati, Firenze-Milano, 2017, sebbene il prevalente *focus* tematico sia costituito dalle violenze dello Stato Islamico contro le comunità yazide; sullo specifico degli attacchi chimici del 1988, prima del loro formale riconoscimento nella fattispecie tipica del genocidio, ma sostenendone ampiamente e motivatamente la acclarata riconducibilità, **T.A.J. ABDULLAH**, *Dittatura, Imperialismo e Caos. L'Iraq dal 1989*, EDT, Torino, 2008, pp. IX-XI.

⁷⁶ Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva, nell'immediato, dedicato ben tre risoluzioni di condanna alla questione, non adottando però la definizione di genocidio e, addirittura, esprimendo censure nei confronti di entrambi i belligeranti (Cfr. Council Resolutions 612 - May 9 1988; 620 - August 26 1988; 688 - April 5 1991, in **S. LEONARD JACOBS**, *Kurdish Genocide International Reaction*, in S. Leonard Jacobs, P.R. Bartrop, eds., *Modern Genocide. The Definitive Resource and Document Collection*, ABC-CLIO, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2015, p. 1544).

⁷⁷ L'Islamic State (الإسلامية الدولة) è un'organizzazione terroristica di orientamento salafita che controllava, almeno sino al 2017, un ampio territorio in Siria e in Iraq. I gruppi affiliati sono numerosi e rappresentano cellule prive di egemonia territoriale negli spazi di insediamento e proselitismo, tuttavia capillarmente diffuse (dalla Russia all'Indonesia, passando per l'Europa e, in forme militarmente ancora più cruenta, in Africa). Alcuni elementi su questa formazione, in specie sulla sua stessa qualificazione sostanziale, in **L.R.**



l'attenzione che aveva conseguito nell'ordinamento interno, rischi di dare adito a ulteriori fenomeni vessatori, magari non più idonei a integrare le condotte tipiche del genocidio, ma certo gravi e afflittivi⁷⁸.

La questione religiosa ha un impatto peculiare non solo sugli equilibri politico-elettivi della repubblica irachena, ma anche sullo specifico della rivendicazione curda. La popolazione curda sperimenta al proprio interno un pluralismo religioso sostanziale di originale consistenza e di inedita composizione⁷⁹. I curdi tendono ad assorbire le istituzioni religiose degli ordinamenti con cui entrano in contatto, conservando però alcune ritualità e alcuni usi che sfuggono alle catalogazioni confessionali e riconsegnano all'interprete uno scenario di straordinaria complessità. Ci sono curdi sciiti, sunniti, ortodossi, neo-zoroastriani, sufi, sincretisti. E, in questo mosaico di appartenenze che ha trovato una sua collocazione storica o perlomeno una sorprendentemente limitata conflittualità interna, è cresciuto, soprattutto tra gli attivisti di quella minoranza, il numero di atei e di agnostici di orientamento politico marxista o libertario⁸⁰. Nella vasta area geografica entro cui è prevalente l'etnia curda, senza però costituire mai il gruppo etnico maggioritario in nessuno degli Stati in cui è ricompresa, il problema non sembra perciò essere di natura religiosa, né le conflittualità sorte tra i curdi e le autorità costituite vanno in quella direzione. Il profilo centrale appare piuttosto il mancato riconoscimento dell'unità politica curda, non conseguito né nelle forme tradizionali della sovranità statale, né nelle modalità più flessibili che invocano oggi gli

BLANK, G.P. NOONE, *International Law and Armed Conflict. Fundamental Principles and Contemporary Challenges in the Law of War*, Wolters Kluwer, New York, 2019, p. 442 ss.

⁷⁸ Queste preoccupazioni, pur temperate da una differente contingenza internazionale, erano presentate da **C. GUNES, W. ZEYDANHOGLU**, *Introduction*, nel lavoro da entrambi curato *The Kurdish Question in Turkey. New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation*, Routledge, London-New York, 2014, pp. 7-8. Un nuovo filone di ricerche tratta oggi specificamente del contributo offerto dalle milizie volontarie kurde nella resistenza in Siria e in Iraq, contro l'esercito dello Stato Islamico. Alcuni approfondimenti nel recente volume di **A. RAFAAT**, *Kurdistan in Iraq. The Evolution of a Quasi-State*, Routledge, London-New York, 2018.

⁷⁹ Questo dato, pure spesso sorprendentemente sottaciuto, è invece da tempo riconosciuto dagli studiosi. Una delle fonti più risalenti che lo attestino nel dibattito italiano è **G. CAMPANILE**, *Storia della regione del Kurdistan e delle sette di religione ivi esistenti*, Fratelli Fernandes, Napoli, 1818, pp. 1-28.

⁸⁰ Sulla crescente capacità mobilitativa di questi movimenti di nuova generazione si veda già **D. ROMANO**, *The Kurdish Nationalist Movement. Opportunity, Mobilization and Identity*, Cambridge University Press, Cambridge-Edinburgh-New York, 2006, p. 129 ss.



attivisti curdi, attraverso forme di confederalismo democratico regionalista⁸¹.

La motivazione religiosa si interseca peculiarmente alle dinamiche dei rapporti politici tra gruppi etnici contrapposti anche nel caso dei massacri di Timor Est⁸². Il territorio insulare di Timor Est venne occupato nel 1975 dalle truppe indonesiane che succedevano a un breve governo autonomo provvisorio, affrancatosi dal colonialismo portoghese, che pure nello sfruttamento delle materie prime aveva tradizionalmente avuto un approccio spesso meramente predatorio. Nei circa di venticinque anni di occupazione indonesiana, si osservano complessivamente fenomeni di ostracismo, persecuzione e violenze nei confronti della popolazione locale. Quando si parla di “Timor Est” e del suo genocidio, si tende, però, a riferirsi a episodi più localizzati, negli spazi e nei tempi, e in particolar modo al massacro di Dili nel 1991⁸³. Vi sarebbero gli elementi per parlare di un genocidio “politico”, o “ideologico”, nel senso prima chiarito. Per un verso si trattava di una repressione intransigente nei confronti di ciò che restava del movimento indipendentista locale e, per l’altro, quel massacro rappresentò il tentativo di istituire un nuovo immaginario fondativo dell’occupazione indonesiana, contro le istanze autonomistiche di tutti gli insorti. Alla luce di quanto osservato, sarebbero, perciò, controversi gli elementi formali per individuare con chiarezza l’occorrenza della fattispecie tipica del genocidio. Proprio queste “dissonanze” rendono particolarmente annosa e sostanzialmente inconclusa l’istituzione di un Tribunale per il genocidio di Timor Est⁸⁴, atteso che contraddittorio tutt’oggi sembra ai più

⁸¹ C. GUNES, *The Kurdish National Movement in Turkey. From Protest to Resistance*, Routledge, London-New York, 2012, p. 154 ss.

⁸² Il tema della violazione della libertà religiosa in occasione dei massacri di Timor Est ritorna soprattutto nelle fonti degli anni Novanta, quelle temporalmente più prossime all’effettivo compimento degli eccidi e, perciò, più avvertite sui loro prodromi sostanziali. Cfr. G. DEFERT, *Timor Est, le génocide oublié. Droit d’un peuple et raisons d’états*, l’Harmattan, Paris, 1992; J.G. TAYLOR, *Indonesia’s Forgotten War: the Hidden History of East Timor*, Zed Books, London, 1991.

⁸³ Su questo tragico evento, nel periodo dell’occupazione indonesiana, vedi J. PILGER, *Foreword*, in P. Hainsworth, S. McCloskey, eds., *The East Timor Question. The Struggle for Independence from Indonesia*, Tauris, London-New York, 2000, pp. IX-XI.

⁸⁴ Furono, semmai, istituite delle “camere speciali”, non conseguenza di accordi tra lo Stato resosi autonomo e le Nazioni Unite, ma previste nel quadro delle amministrazioni provvisorie autorizzate dall’ONU. Sugli *special panels* timoresi, G. GIOFFREDI, *Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale*, Tangram, Trento, 2012, p. 209. In merito, parla genericamente di tribunali “misti” o “speciali”, P. VERONESI, *Colpe di Stato. I crimini di guerra e contro l’umanità davanti alla Corte costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 63-64.



l'oggetto su cui dovrebbe esercitarsi quella giurisdizione. La motivazione religiosa, sebbene non venisse alla luce, sotto il profilo rivendicativo, né tra gli insorti, né tra i miliziani mercenari locali, e nemmeno tra le truppe regolari indonesiane dell'occupazione, ha sicuramente contribuito a esasperare alcune divisioni sociali. In Asia, Timor Est, repubblica indipendente sin dalla fine degli anni Novanta e così formalmente riconosciuta dalla comunità internazionale all'inizio del decennio successivo, è con le Filippine l'unico Stato autonomo prevalentemente cattolico⁸⁵. Si registrano due gruppi minoritari di esigua consistenza affine, composti da protestanti e musulmani. Non risulta in atto, però, per quanto sia difficile ottenere informazioni più precise dai media locali o dalla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, uno specifico disegno discriminatorio o, peggio, persecutorio nei confronti di dette minoranze. È invece oggetto di crescenti critiche, che non sono coagulate tuttavia in capi precisi o in pronunciamenti istituzionali, il ruolo che avrebbero avuto, almeno in senso omissivo, le potenze occidentali nella gestione degli effetti dell'occupazione indonesiana⁸⁶. Non si tratta di un caso isolato nella storia giuridica del genocidio.

L'indifferenza e le cointeressenze delle potenze economico-militari globalmente egemoni si prestano a riletture consimili, anche in riferimento a un genocidio avutosi pochi decenni prima in Cambogia. I *khmer rossi*, gli esponenti del Partito comunista cambogiano, alla presa del potere si resero responsabili, dal 1975 al 1979, di almeno un milione e mezzo di esecuzioni di massa nei confronti della popolazione insediata nei centri agro-rurali⁸⁷. In questo caso, sono effettivamente verificabili tutte le principali manifestazioni sostanziali delle condotte formalmente individuate come di genocidio. Oltre alla violenta soppressione fisica di gruppi etnici ed etnico-razziali, furono largamente utilizzate forme di coazione basate sulla

⁸⁵ Con peculiari riflessi nell'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica locale. Ad esempio, sulle prelature territoriali, P. VALDRINI, *La costituzione gerarchica della Chiesa*, in P. VALDRINI, M. d'ARIENZO, L. MUSSELLI, M. TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 19.

⁸⁶ Fa il punto di queste critiche, facendosene per altro verso radicale assertore, N. CHOMSKY, *East Timor and Western Democracies*, paper published by Bertrand Russell Peace Foundation, 1998, pp. 1-7; per una conferma e un approfondimento delle medesime tesi, anche in lingua italiana, N. CHOMSKY, *Egemonia americana e "Stati fuorilegge"*, Dedalo, Bari, 2000, pp. 92-93.

⁸⁷ La portata del genocidio è tale da non ammettere restrizioni per mere ragioni di collocazione territoriale, anche se questo tema d'analisi è recepito in dottrina, soprattutto perché la popolazione meno organizzata è complessivamente e normalmente quella più facilmente attaccabile. Cfr. P.R. BARTROP, *A Biographical Encyclopedia of Contemporary Genocide*, ABC-CLIO, Santa Barbara-Denver-Oxford, 2012, p. 74.



sperimentazione medica a fini di tortura e furono frequenti anche le sottrazioni coattive, a scopi di indottrinamento, dei minori dalle famiglie di origine⁸⁸.

La reazione giudiziaria, nel diritto interno e presso le istituzioni internazionali, è stata inevitabilmente tardiva e certo non riesce a restituire il quadro di atrocità patite dalla popolazione locale. Il genocidio cambogiano è tuttavia uno di quegli esempi in cui il processo di accertamento delle responsabilità per crimini internazionali sia stato in definitiva più efficace. Già col celebre decreto legge n. 1 del 1979, emanato dal governo cambogiano provvisorio, Pol Pot e Ieng Sary furono perseguiti per genocidio, ancorché contumaci⁸⁹. Dal 2001, il parlamento cambogiano ha poi adottato una serie di più chiari e ampi provvedimenti di carattere generale per contestare le medesime condotte a tutti gli altri dirigenti del gruppo *khmer* vicino al regime. È in particolar modo da rimarcare che il Tribunale speciale cambogiano di nuova istituzione⁹⁰, *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*, ha una composizione mista, che trova propria disciplina in accordo con le leggi cambogiane e sulla base dei patti intercorsi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Queste ultime hanno istituito una propria speciale sezione a sostegno di quel tribunale, convenzionalmente indicata come UNAKRT (*United Nations Assistance to the Khmer Rouges Trials*)⁹¹. Ciò rappresenta un elemento particolarmente

⁸⁸ Sul punto, è sorta un'ampia riflessione dottrinale che, sia pure indulgendo talvolta nella narrativa più che nell'analisi giuridica, sembra da potere e dovere essere presa in considerazione. Vedi **K. DE PAUL**, *Children of Cambodia's Killing Fields. Memoirs by Survivors*, Yale University Press, New Haven, 1999; **J.M. GANGI**, *Genocide in Contemporary Children's and Young Adult Literature. Cambodia to Darfur*, Routledge, London-New York, 2014; **J. LEE, K. VICKERS**, *A Voice from the White Horse. A Child Escapes the Cambodian Genocide*, Universe, Bloomington, 2013.

⁸⁹ Il governo provvisorio, pur per ragioni finanche comprensibili nell'ottica di ricostruzione simbolica del Paese, elevava nei confronti dei due addirittura la condanna a morte. Cfr. **M. DEL CORONA**, *Cattedrali di cenere*, EDT, Torino, 2005, p. 120; **F. GIOVANNINI**, *Pol Pot: una tragedia rossa*, DataNews, Roma, 1998, p. 61.

⁹⁰ Un utile strumento compilativo è costituito dalla pubblicazione esaustiva della documentazione istruttoria prodotta dall'organo giurisdizionale; cfr. S.M. Meisenberg, I. Stegmiller, eds., *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. Assessing their Contribution to International Criminal Law*, Asser-Springer, The Hague-Dordrecht, 2016. Nella trattazione si preferisce, però, prendere in considerazione anche l'approccio critico di **J.D. CIORCIARI, A. HEINDEL**, *The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2017, che sottolineano la natura limitatamente incisiva degli organismi misti, soprattutto quanto alla garanzia di ottemperanza delle decisioni rese.

⁹¹ L'aspetto più importante di questo organo ausiliario probabilmente consiste nella sua natura collaterale di agenzia ispettiva con poteri rafforzati; in tali termini **M.C.**



positivo, che forse in realtà ancora poco dice sul sostegno diretto e indiretto ottenuto dai khmer nei decenni passati attraverso alleanze dichiarate e non dichiarate con le potenze straniere. Se mai questi rapporti - il che appare improbabile - troveranno una propria cornice giudiziaria entro cui essere censurati, verosimilmente ciò fuoriuscirà dalle competenze istituzionali del Tribunale speciale. La giurisdizione di quest'ultimo si esercita sui crimini di genocidio, contro l'umanità e sulle violazioni delle Convenzioni di Ginevra, peraltro con specifico riferimento al solo periodo di presa militare del potere da parte del gruppo di Pol Pot.

Anche il genocidio in Ruanda del 1994 sembra avere trovato una risposta giurisdizionale precisa e meglio canalizzata di altre nella irrogazione dei relativi provvedimenti di condanna⁹². Si trattò, di là dal mutevole atteggiarsi del regime politico-istituzionale dello Stato africano, di uno specifico caso di genocidio avverso un gruppo etnico. Gli *hutu*, politicamente egemoni e meglio organizzati dal punto di vista militare, massacrarono circa un milione di *tutsi*, usando perlopiù uno strumento di eliminazione simbolico-rituale quale il machete. Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha ritenuto operante la evidente intenzionalità del massacro⁹³, che del resto era stato pianificato secondo un articolato, quanto temporalmente breve, programma militare⁹⁴.

Il riconoscimento in sentenza o in atti formali di questa pianificazione è decisivo ai fini della riconducibilità delle condotte

BASSIOUNI, B.B. FERENCZ, *The Crime Against Peace and Aggression: From Its Origins to the ICC*, in M.C. Bassiouni, ed., *International Criminal Law - International Enforcement*, Nijhoff-Brill, Leiden, 2008 p. 237.

⁹² La giurisdizione sul genocidio nel Ruanda conta, in effetti, alcuni primati che costituiscono precedente nella giustizia internazionale. Oltre alla prima inedita ma sostanziale condanna di un esecutivo e dei suoi componenti, al vertice dello Stato al momento del compimento delle condotte di genocidio, va ricordato che un importante procedimento svoltosi presso il Tribunale internazionale costituito prendeva le mosse da un atto di confessione di uno dei rei (cfr. Tribunal's Appellate Chamber, 19 October 2000, *Kambanda*; stralci della motivazione in **K. MOGHALU**, *Rwanda's Justice. The Politics of Global Justice*, Palgrave-MacMillan, Basingstoke-New York, 2005, pp. 86-87).

⁹³ Parte della dottrina formula, però, non mal calibrate critiche al funzionamento dell'*International Criminal Tribunal for Rwanda*: sul piano dei costi sostenuti (**K. OBORUNE**, *Achievement and Shortcomings of International Criminal Tribunal for Rwanda*, Grin-Verlag, Norderstedt, 2009, pp. 8-13), dei latitanti responsabili dei crimini, resisi irreperibili alla giustizia interna e a quella internazionale (**K. MOGHALU**, *Rwanda's Justice*, cit., pp. 153-173), nonché nella percezione della popolazione locale sopravvissuta (**R.J. FREY**, *Genocide and International Justice*, Infobase, New York, 2009, p. 93 ss.).

⁹⁴ Ci si riferisce, in special modo, alle statuizioni rese a conclusione del procedimento ICTR-96-4, giunta col pronunciamento in appello dell'1 giugno 2001 (la ricordata sentenza è rinvenibile in <http://unictr.irmct.org/en/cases/ictr-96-4>).



censurate al paradigma normativo del genocidio. Quando si tratta di assalti, persino più cruenti, ma estemporanei, quantunque espressivi di radicati caratteri di odio socio-razziale, etnico, religioso, la comunità internazionale è molto più prudente e ben meno assertiva. Avvennero massacri simili, chiaramente fomentati da una propaganda locale di odio interetnico, anche nel vicino Burundi, e sin dagli anni Sessanta⁹⁵.

In Nigeria e in Biafra, subirono fenomeni persecutori di entità affine anche le popolazioni *igbo* e in questi massacri ha avuto un ruolo conclamato il pregiudizio anticattolico presente in alcuni degli altri gruppi etnici africani⁹⁶. Tra gli *igbo*, non sono pochi i convertiti al cattolicesimo. In Nigeria la tendenziale divisione demografica della popolazione in gruppi di musulmani o cristiani ha favorito il riacutizzarsi di fenomeni di fondamentalismo, nonostante sia poi comune agli uni e agli altri un *framework* di culti e usi di matrice tribale, che sopravvivono a prescindere dalle appartenenze confessionali con cui entrano in contatto⁹⁷.

Non risulta che per nessuno degli episodi considerati sia in corso di istituzione una giurisdizione speciale, nonostante la portata del fenomeno sia nota e gli strumenti di contrasto attivabili ancora sostanzialmente inesplorati.

Un limite di questa natura sta interessando i tentativi di portare adeguatamente alla luce i massacri avutisi nel Sudan occidentale, e in particolar modo nella regione del Darfur⁹⁸. Anche in quel caso, sul piano dei

⁹⁵ Sui prodromi di questi conflitti socio-razziali, **A. LATHAM**, *Il leopardo di ghiaccio. Un viaggio in Kenya e in Ruanda*, Feltrinelli, Milano, 1993, pp. 70-72. Sugli effetti che riverberano negli ordinamenti vigenti di quegli Stati, **R. CADIN**, *I presupposti dell'azione del Consiglio di Sicurezza nell'articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 127-129.

⁹⁶ In modo sostanzialmente attento e almeno in parte condivisibile, la dottrina avvicina le credenze di quelle popolazioni alle religioni abramitiche tutte (sui caratteri di queste ultime, nonché sui profili di rispettiva affinità e divergenza, si rinvia a **S. FERRARI**, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002); vedi, a questo titolo, **D. LIS**, *Jewish Identity Among the Igbo in Nigeria: Israel's Lost Tribe and the Question of Belonging in the Jewish State*, Africa World Press, Trenton, 2015.

⁹⁷ Questo retroterra spontaneo e sostanzialmente pluralista è difeso, all'interno di un processo di democratizzazione che non appare in realtà essersi compiuto, in **J. HARNISCHFEGGER**, *Democratization and Islamic Law. The Sharia Conflict in Nigeria*, Campus-Verlag, Frankfurt-New York, 2008; l'innesto tra gli usi locali e le culture monoteistiche trova una trattazione più penetrante in **Y. SODIQ**, *A History of the Application of Islamic Law in Nigeria*, Palgrave-MacMillan-Springer Switzerland, New York-Basingstoke -Cham, 2007, pp. 53-64.

⁹⁸ La dottrina, a larghissima maggioranza, parla, infatti, di genocidio "razziale". Così **J. HAGAN**, **W. RYMOND-RICHMOND**, *Darfur and the Crime of Genocide*, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2009; **G.H. STANTON**, *Proving Genocide in Darfur: the Atrocities Documentation Project and Resistance to its Findings*, in S. Totten, E.



soggetti interessati alle condotte lesive, potrebbe parlarsi di un genocidio per ragioni etniche, posto che i gruppi colpiti appartengono a tre etnie tradizionali particolarmente marginalizzate: i *fur*, gli *zaghawa* e i *masalit*. Queste “tribù” hanno usi spesso spartani, legati alla dimensione tradizionale dei processi di raccolta, pastorizia ed economia di piccolo scambio, nonché difese armate sostanzialmente insufficienti alla reazione contro l’oppressione. Persino il governo degli Stati Uniti, in merito alle violenze del 2003 (invero mai compiutamente arrestatesi), ha definito il massacro sudanese in termini di “genocidio”⁹⁹, nonostante l’amministrazione di Washington sia sempre stata, come ricordato, normalmente anche troppo prudente nella condanna di azioni qualificabili come genocidio. La commissione d’inchiesta dell’Onu ha riconosciuto la gravità delle violenze verificatesi, sebbene non sia stato univocamente fissato un numero di vittime seguitone (secondo le stime più restrittive, deve parlarsi di almeno cinquantamila morti, ma è verosimile il dato debba essere almeno triplicato, considerando i mancati ritrovamenti e le sparizioni). Eppure, quella stessa commissione, condannando gli accaduti, ha parlato di omicidi di massa, destituendoli però di quel *programma intenzionale* che è a base dell’applicabilità delle norme incriminatrici in materia di genocidio.

È effettivamente innegabile che il genocidio presupponga un dolo aggravato, che carica la *cd. mens rea* di uno *specific intent* per cui la vittima cessa di rilevare (esclusivamente) in quanto persona offesa dal reato, finendo piuttosto per venire alla luce quale componente di un gruppo determinato¹⁰⁰.

Markusen, edds., *Genocide in Darfur. Investigating the Atrocities in the Sudan*, Routledge, London-New York, 2006, pp. 182-183. Quanto a specifici profili ecclesiasticistici, **G. D’ANGELO**, *I diritti religiosi-culturali tra garanzie costituzionali e dinamica delle fonti: spunti di riflessione dagli esiti incerti della transizione in Sudan*, in F. Alicino, F. Botti, a cura di, *I diritti cultural-religiosi dall’Africa all’Europa*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 183 ss.

⁹⁹ Questa considerazione è, ad esempio, analiticamente giustificata in **J. MADUT JOK**, *Sudan. Race, Religion and Violence*, OneWorld, Oxford, 2007. Critica, però, la posizione di **S. SENGUPTA**, *In South Sudan, Mass Killings, Rapes and the limits of US Diplomacy*, in *The New York Times*, January 18 2017; accenti simili erano colti dal governo britannico, come notasi in **R. MUHUMUZA**, *Uk Goes Beyond UN to say South Sudan Violence “IS” now Genocide*, in *Independent*, 13 April 2017.

¹⁰⁰ Su questo specifico aspetto, vedi anche **C.D. LEOTTA**, *L’intent to destroy nel crimine di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale*, in *Archivio Penale*, 3, 2012, in particolar modo pp. 3-5. La dimostrazione del processo volitivo dell’agente è giudiziariamente ancor più complessa quando la responsabilità per i capi di imputazione coinvolge organi dello Stato. Alcuni elementi, sulle incertezze derivanti dalla pianificazione gerarchica del genocidio, in **A. BUFALINI**, *La responsabilità internazionale dello Stato per atti di genocidio: un regime in cerca di autonomia*, in *Diritti Umani e Diritto*



Per quanto siano carenti le attività istruttorie universalmente comprovate e accolte, anche da parte di istituzioni di ricerca, nel caso del Sudan appaiono tuttavia essersi almeno verificate alcune delle ipotesi che lo Statuto della Corte penale internazionale, all'articolo 7, associa alla commissione di crimini contro l'umanità¹⁰¹. Ci si riferisce, in particolar modo, ai casi di stupri e violenze sessuali, imprigionamento, omicidio e tortura, sul cui materiale compimento si ritiene ormai non possano sussistere dubbi¹⁰².

Si sono qui per altro verso considerate ipotesi di genocidi compiuti o in tempi recenti, ma in territori geograficamente distanti dall'Europa, o in tempi assai risalenti e, perciò, tali da far ritenere pressoché inutile l'istituzione di commissioni o giurisdizioni *ad hoc* per far valere le violazioni commesse. Si è, però, potuto evidenziare un dato non meramente statistico che associa, tra le varie differenze intercorrenti tra i gruppi che compiono il genocidio e quelli che lo subiscono, un peculiare atteggiarsi della diversità in materia religiosa. La conflittualità religiosa fortifica, cioè, almeno nella generalità dei casi, forme di odio etnico-razziale che verosimilmente allignerebbero in ogni circostanza, ma con un minore consenso sociale e, forse, più bassa offensività.

La storia europea del XX secolo non è priva di episodi che gli studiosi hanno cercato di ricondurre alla fattispecie del genocidio: il genocidio in Europa non è, insomma, riferibile soltanto all'olocausto antiebraico, pur riconosciuto come tale, ma meriterebbe di essere studiato secondo più larghe e inclusive coordinate d'analisi. Si potrebbe ricordare in proposito la

Internazionale, 3, 2015, pp. 571-588.

¹⁰¹ Si riporta, per comodità espositiva, il primo paragrafo del summenzionato articolo, nella sua interezza: "Ai fini del presente statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco: a) omicidio; b) sterminio; c) riduzione in schiavitù; d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione; e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) tortura; g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte; i) sparizione forzata delle persone; j) apartheid; k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale".

¹⁰² Autorevolmente, anche quanto ai profili di diritto internazionale, **L. POLONI-STAUDINGER**, *Terrorism and Violent Conflict. Women's Agency, Leadership and Responses*, Springer, New York-Heidelberg-Dordrecht-London, 2013, pp. 27-29.



carestia artatamente organizzata dal governo sovietico di Mosca, nel 1932, in Ucraina¹⁰³, anche al fine di fiaccare la resistenza di un gruppo indipendentista che non aveva perso le proprie mire. In quel caso, è difficile valutare gli effetti dei mancati rifornimenti ed è proprio questa indiretta strategia distruttiva a rendere difficile una piena equiparazione alle ipotesi di genocidio riconosciute nel diritto vigente della comunità internazionale. Sarebbe forse meglio proponibile un raffronto di questo tipo in ordine alle deportazioni sovietiche di specifici, ridotti, gruppi etnici (come i contadini *kulaki*), ma una dottrina pur giustamente attenta al dato formale lo ha escluso¹⁰⁴. Le deportazioni erano pianificate, ma mancherebbero della sottesa intenzionalità volta a estirpare completamente il gruppo destinatario di quelle misure.

Non è questa la sede per traslare il discorso dal piano giuridico-internazionalistico, e dal novero delle connessioni tra la commissione di genocidi e la soppressione delle minoranze religiose, al complessivo quadro storico-politico. Voci anche autorevoli, tuttavia, hanno spinto a riconoscere come genocidio effettivamente compiuto, e da riconoscersi formalmente, i massacri di italo-dalmati negli inghiottitoi carsici¹⁰⁵, a opera dei partigiani jugoslavi sodali del governo titoista. Difetterebbe, certo, la precisa configurabilità del movente etnico, etnico-razziale o etnico-religioso, a beneficio, invece, di un complessivo disegno di soppressione dell'opposizione politica.

¹⁰³ La definizione di "genocidio" è talvolta utilizzata in dottrina, anche reclamandone la pertinenza giuridica (invocando, cioè, la riconducibilità dell'episodio storico alla fattispecie normata). Cfr. **Ph. WOLNY**, *Holodomor. The Ukrainian Famine-Genocide*, Rosen, New York, 2018; non si sbilancia, invece, sulla specifica diatriba terminologica l'altro, e più noto, lavoro di **R. CONQUEST**, *The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine*, Oxford University Press, New York, 1986, nel quale il lemma "genocidio" sembra essere utilizzato nella sua accezione generica e comune di "massacro" o "sterminio", a prescindere dal riferimento alla sua regolamentazione convenzionale e statutaria.

¹⁰⁴ **R. CONQUEST**, *The Harvest*, cit., p. 117 ss. Il giudizio è rafforzato dal fatto che i kulaki furono massicciamente deportati non tanto in ragione della loro specifica appartenenza di gruppo, ma in quanto oppositori locali delle operazioni di collettivizzazione e, perciò, ritenuti promotori di *attività controrivoluzionarie*. Esaustivo sul punto il resoconto di **M. CRAVERI**, *Resistenza nel gulag. Un capitolo inedito della destalinizzazione in Unione Sovietica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 47-48.

¹⁰⁵ È sostanzialmente questa la tesi fatta propria da **R. MORROCK**, *The Psychology of Genocide and Violent Oppression. A Study of Mass Cruelty from Nazi Germany to Rwanda*, MacFarland, Jefferson, 2010, p. 49. Detta tesi è addirittura considerata una giusta architrate per estendere, anche in ordine a casi recenti, la qualificazione e la definizione formale del genocidio in **L. PINE**, *Debating Genocide*, Bloomsbury, London-New York-Oxford-New Delhi-Sydney, 2019, pp. 107-109.



5 - Disagevoli profili conclusivi: l'attualità del genocidio e delle sue conseguenze istituzionali nel cuore dell'Europa

Si tratta, perciò, di situazioni liminari, dove l'impulso etico sarebbe quello di riconoscere la gravità di perdita di vite umane, se del caso adattandovi quelle nozioni del diritto penale internazionale che facilitano la repressione di condotte lesive di gruppi connotati, a opera di poteri dispotici. Difetta, d'altra parte, un sufficiente sostrato di elementi concreti rapportabili alla definizione legale-formale del genocidio. Essa, invece, è stata peculiarmente riconosciuta in un caso recente della storia europea, avvenuto proprio quando il complessivo processo di integrazione comunitaria sembrava paradossalmente registrare alcune delle sue pagine più riuscite. Il genocidio di Srebrenica dei miliziani serbo-bosniaci contro la locale popolazione musulmana, nel 1995¹⁰⁶, è avvenuto nel relativo silenzio di una comunità internazionale che ha dato risposte tardive e che, nell'immediato, è sembrata sottovalutare la gravità degli accadimenti avvenuti. Come si vedrà, di là dalle drammatiche sofferenze patite dalla popolazione bosniaca, si tratta di un genocidio che ha ingenerato ancora oggi profonde conseguenze interordinamentali. Proprio queste ultime segnalano la problematica vitalità dei conflitti su base religiosa nell'Europa balcanica e standard di tutela del correlato diritto di libertà ancora perfettibili¹⁰⁷, a un livello attuativo-sostanziale prima ancora che solo dispositivo-formale.

I materiali per un confronto giuridico-istituzionale tra gli ordinamenti sorti allo smembramento dell'ex Jugoslavia possono reperirsi sin dal diverso regime costituzionale adottato nell'organizzazione dello Stato.

È bene riconoscere come un modello preferenziale di suddivisione dei pubblici poteri si sia in fondo affermato, con una marcata apertura di ordinamenti, prima riuniti e accentrati, verso moduli elettivi improntati al parlamentarismo federalista e democratico¹⁰⁸. Fermarsi, però, a questo

¹⁰⁶ La più approfondita disamina in lingua italiana di quegli eventi può essere ritenuta il fortunato volume di **L. LEONE**, *Srebrenica. I giorni della vergogna*, 4^a ed. aggiornata, Infinito Edizioni, Modena, 2018.

¹⁰⁷ Anche se è generalmente apprezzata in dottrina la capacità di quegli ordinamenti di reagire alla lunga stretta regolativa avutasi durante i regimi socialisti. Cfr. **O. FUMAGALLI CARULLI**, "A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita & Pensiero, Milano, 2006, p. 119; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 127; **G. CIMBALO**, *Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza e modelli di relazione tra Stato e confessioni religiose nei Paesi dell'Est Europa*, in G. Cimbalò, F. Botti, a cura di, *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008, p. 15.

¹⁰⁸ Ad avviso della dottrina, questa scelta fu in un primo tempo motivata dalla necessità



primo riscontro costituirebbe un limite non di poco momento, atteso che la lettera delle disposizioni costituzionali e dei trattati internazionali spesso regolamenta situazioni materiali di elevata conflittualità interna e dalle rilevanti problematiche sociali. Se è, perciò, in principio indiscutibile l'avanzamento di un'impostazione costituzionale federalista ed elettiva, pluripartitica, tra gli Stati dell'*ex* Jugoslavia, ciò ancora poco consente di osservare e analizzare in merito alle diverse discipline statuali e ai loro risvolti applicativi di diritto interno.

Per quanto riguarda più da vicino le implicazioni circa la regolamentazione civile del fatto religioso, si può identicamente riscontrare l'insussistenza di un paradigma regolativo strettamente confessionista. La fine del regime socialista, che introiettava, ancorché con proprie rilevanti tipicità, un modello normativo del fatto religioso di ispirazione sovietica¹⁰⁹, non ha determinato la contestuale insorgenza di repubbliche connotate in senso esclusivamente confessionale. Le identità religiose, tuttavia, che ebbero al pari di quelle etniche un peso determinante nei conflitti regionali degli ultimi tre decenni, rischiano di porsi in una posizione particolarmente esclusivistica le une contro le altre, soprattutto allorché nei contesti locali una di esse risulti decisamente preponderante sulle restanti. È stato d'altra parte adeguatamente notato in dottrina come pretendere di isolare, nella ricostruzione dei conflitti in *ex* Jugoslavia e nella valutazione dei loro effetti odierni, l'elemento religioso da quello etnico sia fundamentalmente illusorio¹¹⁰.

di riconoscere ai gruppi etnici che erano stati belligeranti e fortemente indipendentisti, gli uni contro gli altri, degli utili margini di autonomia, anche in un contesto di tendenziale riappacificazione sociale. Cfr. **M. BURGESS**, *Comparative Federalism. Theory and Practice*, Routledge, London-New York, 2006, pp. 269-270. **R. NAKARADA**, *Communities - Civil Society and Conflict Management. Federalism, Civil Society and Multiethnic Conflicts: Challenges in the Era of Globalisation*, in R. Blindenbacher, A. Koller, eds., *Federalism in a Changing World. Learning from Each Other*, McGill Queen's University Press, Montreal-Kingston-London-Ithaca, 2003, p. 264.

¹⁰⁹ Rispetto all'ateismo di Stato introiettato nel modello sovietico, poteva, anzi, osservarsi nei singoli ordinamenti nazionali il tentativo di introdurre qualche disposizione di garanzia anche a favore delle minoranze, sebbene il risultato di queste buone intenzioni si fosse non occasionalmente concluso in pratiche inadeguate e scarsamente tuzioristiche. Cfr. **M. DICOSOLA**, *Stati, nazioni e minoranze. La ex Jugoslavia tra revival etnico e condizionalità europea*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 89 ss.; un singolare antecedente storico è riportato, in modo più circostanziato, in **I. SALMIC**, *Al di là di ogni pregiudizio. Le trattative per il concordato tra la Santa Sede e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni/Jugoslavia e la mancata ratifica (1922/1938)*, Gregorian Biblical Press, Roma, 2015, p. 282 ss.

¹¹⁰ Sulla specifica genesi storica di questi processi identitari aggregativi **I. KEUL**, *Early Modern Religious Communities in East-Central Europe*, Brill, Leiden-Boston, 2009; per risvolti di più urgente attualità, **M. BRIE**, *Ethnicity, Religion and Intercultural Dialogue in the*



Si riscontra generalmente e correttamente che la Croazia costituisce il Paese cattolico dell'area, mentre in Serbia la Chiesa ortodossa rappresenta e identifica la maggior parte della popolazione. Al contrario, in Bosnia la componente religiosa prevalente è quella musulmana, nonostante l'elevato numero di "famiglie miste"¹¹¹, peraltro nella norma socialmente accolte e statisticamente copiose, renda difficile fornire stime numeriche del tutto precise. Religione ed etnia nell'ex Jugoslavia sono spesso interconnesse, ma a volte del tutto trasversali. In Croazia, ad esempio, accanto a un'evidente maggioranza cattolica, non mancano comunità sunnite, con proprie istituzioni e tradizioni, oltre che movimenti religiosi protestanti di originaria provenienza centro-settentrionale. Nella Bosnia di diffuso e ormai risalente radicamento islamico, sussiste una pugnace comunità serbo-ortodossa che ha avuto momenti di scontro anche forti col resto della popolazione locale, persino a democrazia instaurata. In Serbia la Chiesa ortodossa ha una posizione particolarmente riconosciuta nel consenso popolare, ma il Paese ha ospitato, ormai estinte, grandi comunità ebraiche sefardite¹¹² e ha a tutt'oggi una presenza cattolica, regionalmente anche molto significativa. In tutti e tre i Paesi, per altro verso, sono riscontrabili minoranze etniche di origine *romani* - sovente avversate, per il vero, nella percezione comune - e persino queste ultime, in realtà, sono religiosamente frammentarie ed espressive di una reale pluralità di usi, precetti, culti, appartenenze, come è frequente in queste comunità¹¹³. V'è da dire, inoltre, che, per quanto si finisca per analizzare con più puntualità i sistemi giuridici serbi, bosniaci e croati, anche in ragione del lungo conflitto militare che interessò le diverse componenti etnico-religiose, anche altri Paesi sono originati allo smembramento della *ex* Jugoslavia. E pure essi presentano

European Border Space, in M. Brie, I. Horga, S. Sipos, eds., *Ethnicity and Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, p. 2 ss.

¹¹¹ Sul punto, si segnalano i due fondamentali studi di **E. HELMS**, *Innocence and Victimhood. Gender, Nation and Women's Activism in Postwar Bosnia-Herzegovina*, University of Wisconsin Press, Madison, 2013 (in particolar modo, pp. 76-77), e di **H.K. CONRAD**, *A Thorn in the Eye: Bosnian Mixed-ethnicity Families in a Polarized Land*, University of California Press, Los Angeles, 2014.

¹¹² In realtà, la minoranza sefardita, pur ormai particolarmente esigua, conserva alcuni luoghi di insediamento, per quanto evidentemente lontani dalla trascorsa consistenza. Qualche ragguaglio su questo progressivo allentamento generazionale, ad esempio, in **P. RUMIZ**, *Maschere per un massacro*, Feltrinelli, Milano, 2011, p. 132.

¹¹³ Sulle tipicità delle comunità gitane nell'Europa balcanica e, più ampiamente, orientale tutta, è da ritenersi ancora attuale e attendibile il lungo studio di **D.M. CROWE**, *A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia*, St. Martin's Griffin-Palgrave MacMillan, New York-Basingstoke, 2007, p. 268 ss.



delle indiscutibili peculiarità che talvolta vengono sottaciute, rispetto a evidenze, persino politico-militari, di maggiore gravità. Per tali ragioni, sembra opportuno indicare, a livello ancorché meramente esemplificativo, alcuni tratti caratteristici del profilo costituzionale di questi Stati, in modo da identificarne le strutture giuridiche fondamentali, oltre che l'attuale posizione nella comunità internazionale.

La Serbia si riconosce come repubblica democratica, parlamentare e pluripartitica. La Bosnia ed Erzegovina (più frequentemente indicata, non solo nel dibattito comune, come "Bosnia") ha anch'essa forma parlamentare repubblicana, ma ha una ben più rilevante componente federale, originata, sul piano politico-sostanziale, dagli ancora complessi rapporti tra la Federazione di Bosnia ed Erzegovina propriamente detta e la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina¹¹⁴. La Croazia, per parte propria, pur avendo alle origini della propria indipendenza adottato un modulo governativo-elettivo di tipo semipresidenziale¹¹⁵, ha oggi una struttura essenzialmente repubblicana parlamentare. La Slovenia ha parimenti accolto un'organizzazione dei poteri di tipo democratico-parlamentare e al suo interno sembra suggestiva la diversa articolazione delle competenze tra i due rami del Parlamento che la rendono, anche in prospettiva comparatistica, un interessante caso di studio di "bicameralismo imperfetto"¹¹⁶, invero non così frequente negli Stati di modesta entità demografico-territoriale e di recente sovranità. La Repubblica di Macedonia è a tutt'oggi interessata a un procedimento di revisione costituzionale che è stato presentato, almeno sul piano simbolico, come occasione utile al

¹¹⁴ Le due entità costituiscono unitariamente lo Stato e corrispondono all'esigenza di soddisfare le rivendicazioni politico-territoriali della minoranza serbo-bosniaca, dopo gli Accordi di Pace di Dayton. V'è il rischio che questa conformazione amministrativa ricalchi e, persino, incoraggi le divisioni etniche socialmente avvertite. Di questo avviso, vedi, per tutti, **G. HALLER**, *I Due Occidenti. Stato, nazione e religione in Europa e negli Stati Uniti*, Fazi, Roma, 2004, pp. 93-94.

¹¹⁵ Dà conto di questo iter di democratizzazione delle strutture parlamentari e governative **S. HOROWITZ**, *From Ethnic Conflict to Stillborn Reform. The Former Soviet Union and Yugoslavia*, Texas A&M University Press, College Station, 2005, pp. 145-146. Anche se il processo politico-costituzionale di sostegno alle libertà fondamentali non pare essersi arrestato, alcune letture provenienti da quell'ordinamento sembrano fornire una ricostruzione forse eccessivamente ottimistica. Per un contrario avviso, **H. BULKOVIC**, *The Rise of Direct Democracy in Croatia: Balancing or Challenging Parliamentary Representation?*, in *Croatian International Relations Review*, XXIII, 2017, pp. 40-44.

¹¹⁶ Sulla diversa composizione, e sulle non sovrapponibili funzioni, dei due organi camerale sloveni, cfr. **C. NAPOLI**, *Il ricorso diretto nella Repubblica Slovena*, in R. Tarchi, a cura di, *Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali - Il ricorso diretto di costituzionalità*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 478-479.



cambiamento di denominazione ufficiale dello Stato (Repubblica della Macedonia del Nord)¹¹⁷, ma che nei fatti sottende anche una più completa suddivisione delle competenze amministrative decentrate. Ancora diversa, la situazione dell'ordinamento kosovaro, nel quale non solo non è chiara l'organizzazione statale interna, pur essendo prevalso un modello ibrido comunque di orientamento repubblicano parlamentare, ma ben più lo *status* da questo rivestito ai sensi della comunità internazionale. La Corte internazionale di giustizia e il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni unite hanno riconosciuto la liceità della dichiarazione d'indipendenza¹¹⁸, ma non si sono pronunciati (forse contraddittoriamente) sugli effetti tipici da associare al riconoscimento dell'atto¹¹⁹. Per tali ragioni, il governo serbo ha un certo agio a rivendicare la regione kosovara come territorio proprio. Il fatto che, sul piano materiale, si tratti al contrario di un territorio autogovernato, con istituzioni almeno in parte elettive, spinge più

¹¹⁷ La differente denominazione è talvolta superficialmente caldeggiata, anche come occasione per differenziare il *nomen* formale, nell'apprezzamento e nella cognizione delle opinioni pubbliche europee, dall'omonima regione settentrionale della Grecia. Mentre detta motivazione risulta senz'altro risibile, sul piano giuspubblicistico è pur da apprezzare il riformismo legislativo macedone che, ad avviso di taluni, prelude alla positiva conclusione dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Alcuni elementi in **R. PESHKOPIA**, *Conditioning Democratization. Institutional Reforms and EU membership Conditionality in Albania and Macedonia*, Anthem, London-New York-Delhi, 2015, p. 57 ss.

¹¹⁸ Si fa riferimento al Parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia del 22 luglio 2010. Un primo pronunciamento, stavolta di natura vincolante, era consistito nella Risoluzione n. 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (10 giugno 1999), di circa un decennio antecedente alla proclamazione d'indipendenza del 2008. Il primo documento si pronunciava, ben al di là del caso singolo sottopostogli, sull'ancor più impegnativo problema della compatibilità delle dichiarazioni unilaterali di indipendenza, rispetto alla implementazione internazionalistica del principio di legalità e tipicità degli atti adottati; la seconda, resa in un periodo precedente e anche militarmente più problematico, dettava le condizioni dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite, ma sempre nel ribadito quadro della unitarietà della Repubblica Federale di Jugoslavia.

¹¹⁹ Questo limite motivazionale era probabilmente già presente nella Risoluzione n. 1244, che, come osservato, contemporaneamente preservava l'integrità politico-geografica della repubblica federale, i margini e le condizioni di intervento dell'amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite e, in ultimo, l'opportunità di avviare nella regione kosovara processi di autonomia territoriale. Sulle implicazioni sistematiche di un pronunciamento che parve sostanzialmente compromissorio, vedi **J. SLOAN, G.I. HERNANDEZ**, *The Role of the International Court of Justice in the Development of the Institutional Law of the United Nations*, in C.J. Tames, J. Sloan, eds., *The Development of International Law by International Court of Justice*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2013, p. 231. Per un commentario al parere consultivo, che tiene in conto anche i conflitti sociali ingenerati dalla demografia religiosa della regione kosovara, rispetto alle autorità pubbliche e militari prima jugoslave e poi serbe, si consiglia P. Hilpold, ed., *Kosovo and International Law. The ICJ Advisory Opinion of 22 July 2010*, Nijhoff, Leiden-Boston, 2012.



prudentemente a credere che si sia in presenza di una regione a *status* conteso. Detta acquisizione, pur opportunamente cauta in ottica giuridico-formale, è evidentemente ancora insufficiente a delineare con chiarezza una pluralità di aspetti invece decisivi: i confini geografici, l'estensione dei distretti giurisdizionali, i rapporti internazionali.

La guerra del Kosovo¹²⁰, le cui conseguenze si proiettano sul piano giuridico in una persistente instabilità istituzionale e sul piano sociale in condizioni di complessiva povertà, non può essere riletta senza tener conto delle conseguenze politiche del genocidio bosniaco. I musulmani kosovari¹²¹, prevalentemente di origine albanese, furono i principali artefici di un'aspra reazione antiserba, in opposizione al tentativo dei gruppi militari serbi di Belgrado di attuare una vera e propria opera di "pulizia etnica"¹²².

Gli accordi di Kumanovo posero fine a quelle violenze¹²³, senza mai però decidere sulla qualificazione d'esse come "genocidio". Già solo il verificarsi di quelle soppressioni pianificate di minoranze etnico-religiose costringe a ritenere che l'Europa sia ancora lontana dal definire le questioni irrisolte del riconoscimento e della qualificazione dei genocidi¹²⁴.

Accanto alla omessa risoluzione delle questioni riguardanti il territorio europeo, non mancano inoltre le richieste rivolte dall'associazionismo non governativo all'Unione Europea e

¹²⁰ Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, non è al momento copiosa la dottrina specialistica che tratti del conflitto kosovaro secondo un'impostazione sistematica generale (cronologia delle operazioni di guerra, struttura interna degli schieramenti contrapposti, effetti giuridici degli accordi di pace nei diritti nazionali). Tra le fonti che si occupano maggiormente di queste tematiche, si possono segnalare, comunque sia, T. JUDAH, *Kosovo: War and Revenge*, Yale University Press, New Haven, 2002; M. Buckley, S. N. Cummings, eds., *Kosovo. Perception of War and its Aftermath*, Continuum, London-New York, 2001.

¹²¹ N. MALCOLM, *Kosovo: a Short History*, MacMillan, London, 1998, p. 61; M. VICKERS, *Between Serb and Albanian: a History of Kosovo*, Hurst, London, 1998, pp. 13-14.

¹²² Sulla natura grettamente propagandistica di campagne militari simili, C. DIDI, V. PIATTELLI, *Dal mito alla polizia etnica. La guerra contro i civili nei Balcani*, Cultura della Pace, Firenze, 1995. Utile la rilettura di C.D. LEOTTA, *Il genocidio*, cit., pp. 190-191.

¹²³ I due punti nodali degli Accordi consistevano nella cessazione delle ostilità tra la NATO e le forze militari della *ex* Jugoslavia e nella ritirata delle relative milizie dalla regione kosovara. Su questa, al tempo insperata, mediazione, L. DE POLI, *Ibrahim Rugova. Viaggio nella memoria tra il Kosovo e l'Italia*, Homeless Book, Faenza, 2015, nonché, ma al solo scopo di suggerire comparazioni rispetto ai conflitti zionali del decennio successivo, G. GABELLINI, *Ucraina. Una guerra per procura*, Arianna Editrice, Bologna, 2016, *passim*.

¹²⁴ Giudizio di recente opportunamente espresso in P. SULLO, *To Repair the Irreparable: Post-Genocide Justice, Legal Pluralism and Rule of Law*, in L. Zagato, L. Candiotta, a cura di, *Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 329 ss.



all'Organizzazione delle Nazioni Unite di farsi promotrici di una complessiva attività di prevenzione e di intervento nel caso di genocidi (presuntivamente) in atto. È, ad esempio, recente il tentativo di alcuni studiosi, come Maria Cheung e David Matas¹²⁵, di perorare la configurabilità formale del trattamento della scuola mistico-spirituale Falun Gong¹²⁶ e della minoranza etnico-religiosa degli uiguri cinesi musulmani¹²⁷ alla stregua di genocidio, anche secondo la definizione della Convenzione del 1948. Si argomenta, infatti, che il governo della Repubblica popolare stia attuando una sorta di *slow e cold genocide*, che con un programma di durata converge però nel realizzare lo *specific intent* della distruzione dei due gruppi ricordati.

Il modello di intervento è in effetti estraneo a soppressioni fisiche di massa o ad attività di sterminio immediatamente percepibili, ma sottende, soprattutto nel caso degli uiguri, una più sottile azione di abbandono forzato degli usi tradizionali (anche di matrice religiosa). Gli uiguri usciti con successo dai programmi di rieducazione non sono biologicamente eliminati, ma hanno subito un peculiare iter di abiura coattiva dai loro convincimenti. È a questi fini che Kate Cronin-Furman ha richiamato l'occorrenza del "genocidio culturale"¹²⁸ - abbandonando la riflessione della Cheung e di Matas sulla durata del piano di eliminazione, effettivamente controvertibile in una ipotetica sede probatoria.

Se si tiene conto dei tempi coi quali normalmente si perviene alla repressione dei responsabili di un genocidio, rispetto al suo materiale compimento, i contesti per una riflessione in tal senso non sembrano ancora maturi e difficilmente ciò condurrà a precipue incriminazioni contro i

¹²⁵ Questa controversa, ancorché apprezzabile, prospettiva d'analisi è, ad esempio, veicolata nel recente contributo dei due Aa., redatto con altri studiosi, **M. CHEUNG, T. TREY, D. MATAS, R. AN**, *Cold Genocide: Falun Gong in China*, in *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, XII, 1, 2018, pp. 38-62.

¹²⁶ Su questo insegnamento, sulle sue forme di culto e sulla disciplina giuridica correlativi nel diritto cinese, vedi **D. OWNBY**, *Falun Gong and the Future of China*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2008; **B. PENNY**, *The Religion of Falun Gong*, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2012.

¹²⁷ Alla questione è dedicato il sintetico, ma opportuno, volume collettaneo di G.K. Ercilasun, K. Ercilasun, eds., *The Uyghur Community. Diaspora, Identity and Geopolitics*, Palgrave-MacMillan-Nature America, New York, 2018.

¹²⁸ Un sintetico resoconto delle tesi dell'A. trovasi in **K. CRONIN-FURMAN**, *China Has Chosen Cultural Genocide in Xinjiang - For Now*, in *Foreign Policy*, September 19, 2018. Per una prima prospettazione sulle opportunità e, sin qui, sui limiti di una riscoperta analitica dell'accezione di "genocidio culturale" cfr. **A. CALIGIURI**, *La Commissione Verità e Riconciliazione del Canada e la riscoperta del concetto di "genocidio culturale"*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 3, 2015, pp. 705-710.



membri del Partito Comunista Cinese. Lascia perplessi, però, che l'Unione Europea abbia ommesso di attuare quelle minime forme di approfondimento e di negoziato, finalizzabili, almeno in termini di *moral suasion*, alla sospensione delle condotte censurate¹²⁹. Ciò sembra un ulteriore limite nella capacità della UE a farsi garante di una pianificazione trans-nazionale, volta alla tutela dei diritti umani in ogni loro forma e in ogni ordinamento¹³⁰.

Persino nella parte più recente della storia continentale, pare che l'indifferenza e la rimozione non siano state d'aiuto all'integrazione giuridico-unitaria, né alla coesione politico-sociale¹³¹.

¹²⁹ Non sono poche le fonti che hanno attestato, se non disinteresse, certo una linea d'azione sin qui inefficace. Cfr., ad esempio, **G. BOVINGDON**, *The Uyghurs. Strangers in their Own Land*, Columbia University Press, New York-Chichester, 2010, pp. 147-148, nonché **I.K. BONNENFANT**, *Constructing the Uyghur Diaspora: Identity Politics and the Transnational Uyghur Community*, in G.K. Ercilasun, K. Ercilasun, eds., *The Uyghur*, cit., p. 98.

¹³⁰ Ripercorrendo da vicino un caso concreto ricordato nel testo, cfr. **T. TAKACS, D. JANCIC**, *Fundamental Rights and Rule of Law Promotion in EU Enlargement in the Western Balkans*, in C. Paulussen, T. Takacs, V. Lazic, B. Van Rompuy, eds., Asser-Springer, Dordrecht, 2016, p. 123 ss. Per un resoconto critico che riguardi invece le azioni pianificate e quelle poi effettivamente compiute nei Paesi asiatici, vedi, tra gli altri, **F. BOSSUYT**, *Engaging with Central Asia: China compared to the European Union*, in J. Wouters, J.-C. Defraigne, M. Burnay, eds., *China, the European Union and the Developing World: A Triangular Relationship*, Elgar, Cheltenham-Northampton, 2016, p. 210 ss., dove l'analisi, peraltro, non si sofferma soltanto sul tema dei diritti umani, ma anche su quello delle libertà economiche.

¹³¹ Amplessima la letteratura scientifica che si sofferma sulla crisi di legittimazione democratica e di coesione sociale dell'Unione Europea. Ci si limita qui a riferire fonti che paiono di interesse anche per l'aspetto più specifico della tutela del diritto di libertà religiosa, all'interno dello spazio giuridico euro-unitario: sull'implementazione del diritto della UE attraverso l'azione degli organi giurisdizionali di diritto interno e di diritto internazionale, **D. DURISOTTO**, *Istituzioni europee e libertà religiosa: CEDU e UE tra processi di integrazione europea e rispetto delle specificità nazionali*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016; **A. GIANFREDA**, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito, Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 294-295; **G. MACRÌ**, *L'Europa fra le Corti. Diritti fondamentali e questione islamica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017; circa l'emersione di movimenti religiosi radicali che tendono strumentalmente a rappresentarsi come vittime di una coattiva marginalizzazione sociale, **Ph. JENKINS**, *God's Continent. Christianity, Islam and Europe's Religious Crisis*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2007, p. 233 ss.; quanto al rapporto tra il dialogo interreligioso e le azioni a favore dell'integrazione sociale degli immigrati, **N. ANAGNOSTOPOULOS**, *Orthodoxy and Islam. Theology and Muslim-Christians Relations in Modern Greece and Turkey*, Routledge, London-New York, 2017.